



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti
Divisione Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio

**Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010
relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)**

(Principali Osservazioni)

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

Articolo	Testo della Provvedimento	Osservazioni	Commenti
	SEZIONE I		
	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE		
1	PREMESSA		
	<p style="text-align: center;">SEZIONE I</p> <p>Il presente Provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 11/2010 (di seguito "Decreto"), reca misure attuative delle norme del Titolo II del Decreto medesimo, relativo ai diritti e gli obblighi delle parti di un'operazione di pagamento, entrate in vigore il 1° marzo 2010. Le disposizioni contenute nel presente Provvedimento forniscono quindi le indicazioni a cui prestatori e utilizzatori di servizi di pagamento devono attenersi nell'applicazione delle norme contenute nel richiamato Titolo II.</p> <p>Il documento è articolato in Sezioni riguardanti l'ambito di applicazione della disciplina, le spese, l'autorizzazione e l'esecuzione delle operazioni nonché la responsabilità delle parti di un'operazione di pagamento.</p> <p>Le disposizioni si rivolgono sia ai prestatori dei servizi di pagamento, così come definiti dall'articolo 1, lett. g), del Decreto, sia agli utilizzatori di servizi di pagamento: il conseguimento delle finalità di sicurezza ed efficienza alle quali è indirizzata la normativa dipende infatti dal comportamento diligente di entrambe le parti di un contratto per la prestazione dei servizi in questione.</p> <p>La rilevanza per la funzione di Sorveglianza delle disposizioni del Titolo II del Decreto – confermata dal richiamo operato dall'art. 31 dello stesso Decreto all'art. 146 del Testo Unico Bancario – si basa sull'importanza dell'affidabilità e dell'efficienza dei servizi offerti agli utilizzatori finali per il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nel suo complesso. Tali obiettivi non dipendono tuttavia solo dai corretti comportamenti dei prestatori e degli utilizzatori – così come disciplinati dalle norme dettate dal Decreto in materia di diritti e obblighi delle parti - ma anche dal</p>		

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>corretto funzionamento delle piattaforme tecniche, delle procedure e delle regole interne al sistema dei pagamenti su cui la Sorveglianza esplica la sua azione di controllo.</p> <p>Per quanto precede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 146 del Testo Unico Bancario, le norme del Titolo II del Decreto e le relative disposizioni di attuazione costituiscono un vincolo anche per i gestori di circuiti di pagamento nonché per i fornitori di servizi di supporto alla prestazione di servizi di pagamento che, nell'esercizio di tali attività, debbono mettere i prestatori di servizi di pagamento in condizione di osservare le vigenti disposizioni dettate in materia di carattere generale</p>		
2	DEFINIZIONI		
	Ai fini del presente Provvedimento si definiscono ¹ :		
	a) "addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;		
	b) "area unica dei pagamenti in euro (SEPA)": l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti;		
	c) "ATM" (Automated teller machine): apparecchiatura automatica per l'effettuazione da parte della clientela di operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche telefoniche, ecc..	<p><u>Richiesta:</u> Chiarire la relazione tra conto di pagamento e conto corrente da un lato e concetto di contratto quadro dall'altro. Gli operatori riconducono quest'ultimo al conto corrente mentre la PSD riguarda i pagamenti e sarebbe più corretto se le banche definissero un contratto quadro esclusivamente per le operazioni di pagamento, soprattutto per finalità fiscali (bollo su conto di</p>	<p>Il quesito investe profili fiscali non attinenti alla materia trattata.</p>

¹ In questa sede vengono mutate le definizioni di cui all'art. 1 del Decreto corredate, ove del caso, di riferimenti esplicativi.

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

		pagamento)	
	d) “autenticazione”: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;		
	e) “beneficiario”: il soggetto previsto quale destinatario finale dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento;	<p><u>Richiesta:</u> Proposte di modifiche alle definizioni: Definizione lett. e). La definizione di beneficiario dovrebbe essere così modificata: <i>il soggetto previsto quale destinatario finale dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento o il soggetto che preleva i fondi messi a sua disposizione su un conto di pagamento.</i> Ciò anche in coerenza con quanto previsto nella definizione q) del medesimo articolo.</p>	Non accolta: in quanto anche il prelievo di fondi costituisce un’operazione di pagamento.
	f) “consumatore”: nei contratti di servizi di pagamento contemplati dal Decreto, la persona fisica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Richiesta:</u> ricomprendere nell’ambito operativo/ normativo previsto per i clienti consumatori e microimprese anche i liberi professionisti (come prevede la normativa di vigilanza in materia di trasparenza). 	Parzialmente Accolta: il professionista può richiedere di essere equiparato ad una microimpresa al ricorrere di determinati presupposti.
	g) “conto di pagamento”: un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento. Rientra nella nozione di conto di pagamento il conto corrente bancario o postale quando utilizzato per operazioni di pagamento;	<p><u>Richiesta:</u> definizione di conto di pagamento lett. g) specificare che il conto corrente bancario e quello postale sono solo due specifiche forme che non esauriscono il <i>genus</i> conto di pagamento (es. conto presso Istituto di Pagamento).</p>	Accolta
	h) “contratto quadro”: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento;	<p><u>Richiesta:</u> si auspicano indicazioni aggiuntive sul contenuto obbligatorio del contratto quadro di cui alla lettera h) (integrazione/coordinate tra quanto previsto dal Decreto con i Rulebook SEPA).</p>	Non accolta: in quanto trattasi di materia che non rientra nell’ambito dalle presenti misure di attuazione.

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010**Risposte alla consultazione pubblica**

	i) “data valuta”: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;		
	j) “Decreto”: il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;		
	k) “Eurosistema”: il sistema di banche centrali dell’area dell’euro responsabile dell’attuazione della politica monetaria unica. Esso comprende la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) dei Paesi dell’Unione europea che hanno adottato l’euro quale valuta nazionale;		
	l) “fondi”: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;		
	m) “giornata operativa”: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa;		
	n) “identificativo unico”: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento;		
	o) “micro-impresa”: l’impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ² , vigente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, ovvero i		

² Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124/39 del 20.05.2003.

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	requisiti individuati con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE;		
	p) "moneta elettronica": valore monetario così come definito dall'art. 1, comma 2, lett. h-ter, del TUB;		
	q) "operazione di pagamento": l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;	<u>Richiesta:</u> la definizione dovrebbe includere anche la parola incassare.	Non accolta: in quanto non conforme alla PSD: il mero incasso non costituisce servizio di pagamento.
	r) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;	<u>Richiesta:</u> la definizione di ordine di pagamento non copre anche l'ipotesi di pagamenti occasionali presso soggetti che non sono legati da alcun accordo né dall'esistenza di un conto di pagamento tra il pagatore e l'istituto di pagamento. E' questo il caso del pagamento delle bollette, dei tributi, dei ticket sanitari, di ricariche di carte prepagate. Quindi si chiede di eliminare il riferimento alla parola <i>proprio</i> e di aggiungere: <i>anche in assenza di un conto di pagamento intrattenuto dal pagatore o dal beneficiario con l'istituto di pagamento.</i>	Parzialmente accolta: (cfr. Sez. 2 par. 2.1.2 operazioni di pagamento complesse: operazioni di pagamento che risultano dal collegamento tra più servizi di pagamento o tra servizi di pagamento e altre operazioni ad essi contigue. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto e del presente provvedimento, ciascun segmento che compone l'operazione di pagamento complessa deve essere considerato separatamente).
	s) "overlay services": servizi che consentono l'esecuzione di pagamenti in ambiente internet attraverso l'interposizione - tra		

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>prestatore di servizi di pagamento e utilizzatore - di un soggetto in possesso dei codici di autenticazione di quest'ultimo.</p>		
	<p>t) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;</p>		
	<p>u) "prestatore di servizi di pagamento": uno dei seguenti organismi che presta servizi di pagamento sul territorio della Repubblica in quanto ivi insediato o in regime di libera prestazione di servizi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;</p>		
	<p>v) "rimessa di denaro": servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario. Tali fondi possono essere ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;</p>	<p><u>Richiesta:</u> Precisare nella definizione che i fondi ricevuti per conto del beneficiario possono essere resi disponibili dall'istituto di pagamento al beneficiario con varie modalità.</p>	<p><u>Accolta:</u> (cfr. Sez. II par. 2.1).</p>
	<p>w) "servizi di infrastruttura": servizi tecnici, inclusi quelli di rete, di supporto alla prestazione di servizi di pagamento;</p>	<p><u>Richiesta:</u> Si chiede di precisare che i servizi di infrastruttura rientrano tra le attività accessorie esercitabili dagli istituti di pagamento ai sensi dell'art. 114 octies del decreto legislativo n. 11/2010. Si chiede di fornire ulteriori indicazioni delle attività accessorie consentite e di precisare se l'accessorietà permane anche quando il servizio "accessorio" è prestato a favore di altri istituti di pagamento o di banche.</p>	<p><u>Non accolta:</u> in quanto trattasi di materia che non rientra nell'ambito dalle presenti misure di attuazione.</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010**Risposte alla consultazione pubblica**

<p>x) “servizi di pagamento”: le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none">1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;6) rimessa di denaro;7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;	<p><u>Richiesta:</u> Si chiede di aggiungere, tra le modalità di esecuzione di un ordine di pagamento, anche il contante e quindi non prevedere in esclusiva l'utilizzo di conti di pagamento intrattenuti presso l'istituto di pagamento. Inoltre si chiede di precisare che i conti di pagamento non debbono essere intrattenuti presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento per il cui tramite sono prestati i servizi di pagamento.</p>	<p><u>Parzialmente accolta:</u> (cfr. Sez. 2 par. 2.1.2 operazioni di pagamento complesse: operazioni di pagamento che risultano dal collegamento tra più servizi di pagamento o tra servizi di pagamento e altre operazioni ad essi contigue. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto e del presente provvedimento, ciascun segmento che compone l'operazione di pagamento complessa deve essere considerato separatamente).</p>
<p>z) “sistema di pagamento” o “sistema di scambio, di compensazione e di regolamento”: un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;</p>		

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	aa) “strumento di pagamento”: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;		
	bb) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;		
	cc) “utente di servizi di pagamento” o “utente”: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.		
SEZIONE II			
AMBITO DI APPLICAZIONE			
	<p>Le disposizioni del Titolo II del Decreto si applicano a tutti i prestatori di servizi di pagamento per l’attività svolta nel territorio della Repubblica in quanto ivi insediati o in regime di libera prestazione di servizi, a condizione che sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia quello del beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo e che la valuta in cui è denominato il pagamento sia quella ufficiale di uno Stato Membro. I servizi di pagamento ai quali si riferiscono le disposizioni che disciplinano le condizioni dell’offerta sono quelli elencati dall’art. 1, lettera b), del Decreto, nonché l’emissione e l’utilizzo di moneta elettronica e i servizi di pagamento ad iniziativa del beneficiario eseguiti da un pagatore anche in assenza di un conto (servizi di incasso)³.</p> <p>Rientrano altresì nell’ambito di applicazione del Decreto le operazioni in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato Membro a valere su un conto del pagatore denominato in una diversa divisa. Resta ferma, in tal caso, l’applicazione dell’art. 15, comma 2, del Decreto per la determinazione del momento di messa a disposizione dei fondi oggetto del trasferimento da parte del pagatore al rispettivo prestatore di servizi di pagamento; tale momento coincide con quello di completamento dell’operazione di</p>	<p>Si ritiene opportuno che nel testo sia inserito un riferimento esplicito alla RiBa.</p> <p>Con riferimento all’ambito di applicazione del Tit. II, è opportuno chiarire se in esso rientrino i pagamenti in Euro (o in altra divisa di uno Stato membro) a valere su un conto in divisa non in ambito (es. Dollari US);</p> <p><u>Richiesta:</u> Si richiedono chiarimenti sulla riconduzione delle R.I.B.A nell’ambito dei servizi di pagamento ad iniziativa del beneficiario (configurazione ibrida; operazione su disposizione del pagatore come nel credit</p>	<p><u>Non accolta:</u> in quanto si ritiene preferibile che la normativa mantenga un carattere generale ed astratto, evitando riferimento a specifici circuiti o a servizi di pagamento.</p> <p><u>Accolta</u></p> <p><u>Non accolta:</u> la materia sarà oggetto di chiarimento a seguito dell’emanazione del Regolamento comunitario sulla SEPA</p>

³In questa fattispecie rientrano le ricevute bancarie (R.I.BA)

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>conversione valutaria. Non rientrano nell'ambito di applicazione le attività elencate nell'art. 2, comma 2 del Decreto. Nei paragrafi che seguono vengono forniti alcuni chiarimenti sul contenuto di alcuni servizi di pagamento tenendo anche conto di indicazioni fornite dal Comitato dei pagamenti della Commissione europea, competente a fornire delucidazioni sull'ambito di applicazione della disciplina comunitaria.</p>	transfer, ciclo di incasso simile ad direct debit).	End Date Migration.
	FONTI NORMATIVE		
	Artt. 1, 2 e 4 del Decreto; articolo 114-octies, comma 1, lettere a) e b) del TUB.		
2	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO		
	<p>2.1 Servizi di pagamento: 1.1 Servizi di pagamento - Ai fini della presente disciplina si definiscono servizi di pagamento i servizi individuati dal combinato disposto: - dell'art. 1 del Decreto, che alla lettera b) fornisce un elenco dettagliato delle attività; - dell'art. 2 del Decreto, che al primo comma individua la valuta nella quale devono essere espressi i pagamenti e al 2° comma indica le attività che non costituiscono servizi di pagamento ai sensi del Decreto medesimo. Con riferimento ai servizi disciplinati dal Decreto si forniscono i seguenti chiarimenti:</p>		
	<p><u>Deposito di contante su un conto di pagamento:</u> consiste nel versamento di contante su un conto e comprende il servizio di "cassa continua", ossia di deposito di contante su un conto di pagamento eseguito presso uno sportello automatico. Ai fini del rispetto dei tempi di disponibilità delle somme versate di cui all'articolo 22 del Decreto, per tale ultimo servizio il versamento si intende effettuato dal cliente nel momento in cui il contante versato viene ritirato presso lo sportello automatico e le attività di controllo e contazione sono espletate dal prestatore di</p>	<p><u>Richiesta:</u> con riferimento al servizio di "cassa continua", si evidenzia che è opportuno definire che il ritiro possa avvenire al massimo entro la prima giornata operativa successiva al deposito di denaro.</p>	<p>Non accolta: il cliente viene contrattualmente informato sui tempi con cui avviene il ritiro: tale informativa può rappresentare una forma di tutela sufficiente e in grado di bilanciare le</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto ad informare l'utilizzatore sui tempi di esecuzione del servizio di cassa continua. Le attività di verifica e contazione devono essere completate entro la giornata operativa successiva al ritiro.</p>	<p><u>Richiesta:</u> oltre alla "cassa continua" andrebbe descritto il servizio di ritiro del denaro presso sedi del correntista a cura di un terzo che ne effettua anche la conta in base ad un accordo con la banca (punto chiave è per la disponibilità è il momento da cui si inizia a calcolare).</p>	<p>esigenze di fluida operatività del servizio.</p> <p>Non accolta: la fattispecie descritta non è riconducibile al deposito di contante su un conto di pagamento.</p>
	<p><u>Operazioni di pagamento mediante strumenti di pagamento:</u> nell'ambito della definizione di servizi di pagamento prevista dal Decreto il riferimento alle carte di pagamento deve intendersi operato alle carte di credito –che consentono l'effettuazione di transazioni e/o prelievi con regolamento successivo - e alle carte di debito, che consentono transazioni e/o prelievi con contestuale regolamento su un conto di pagamento.</p> <p>Non sono inclusi nella definizione di servizi di pagamento contenuta nel Decreto i servizi relativi all'utilizzo di carte prepagate, che costituiscono moneta elettronica. Caratteristiche specifiche di tali strumenti sono le seguenti: consentono utilizzi esclusivamente nei limiti delle somme versate sul conto di moneta elettronica; possono essere emesse in forma anonima con i limiti e le caratteristiche previsti dalla legislazione vigente.</p> <p>Viene inoltre annoverata tra i servizi di pagamento l'attività di "acquisizione" di strumenti di pagamento (art. 1, comma 1, lett. b) n. 5) che consiste nella stipula di apposito contratto per il convenzionamento dei soggetti (ad esempio, esercizi commerciali) abilitati all'accettazione di uno strumento di pagamento, secondo le regole del circuito di riferimento, accompagnata dalla gestione dei relativi flussi finanziari (c.d. acquiring).</p>	<p>Si esprime apprezzamento per il chiarimento in merito all'attività di "acquisizione" di strumenti di pagamento. Si ritiene tuttavia che nella formulazione della definizione, in luogo della stipula del contratto, si debba porre in primo piano l'"accettazione" dello strumento di pagamento, la quale è oggetto del contratto di convenzionamento.</p> <p>In tal senso, si propone la seguente formulazione: <i>"Acquisizione di strumenti di pagamento" (c.d. acquiring): servizio fornito da un prestatore di servizi di pagamento che, in virtù di un contratto quadro di convenzionamento, consente al beneficiario di accettare uno strumento di pagamento, gestendo i relativi flussi finanziari secondo le regole del circuito di riferimento.</i></p> <p>Si ritiene inoltre opportuno, con l'occasione, chiarire come segue il ruolo di alcuni soggetti tecnici che intervengono, su delega dei PSP acquirer, nella filiera delle transazioni con carta di pagamento:</p> <p><i>Le attività svolte dai soggetti di cui i prestatori di servizi di pagamento si avvalgono nell'ambito di tale servizio (ad esempio, offrendo servizi di gestione di terminaleria) non costituiscono in nessun caso servizio di "acquisizione di strumenti</i></p>	<p>Non accolta: in quanto il fulcro del servizio è il "convenzionamento" con un circuito di pagamento per l'accettazione di un determinato strumento.</p> <p>Parzialmente accolta: (cfr. Sez. II par. 2.1).</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

		<p><i>di pagamento” e, pertanto, non sono soggette alle norme previste dal Tit. III del Decreto.</i></p> <p><u>Richiesta:</u> si chiede di specificare se l’esclusione dalla definizione dei servizi di pagamento sia riferibile alle carte prepagate emesse sia in forma nominativa che in forma anonima.</p> <p><u>Richiesta:</u> modificare l’art. 2.1 includendo nella definizione dei servizi di pagamento contenuta nel Decreto i servizi relativi all’utilizzo (<i>in altra parte del testo parla di emissione e/o acquisizione</i>) delle carte prepagate nelle quali sia memorizzata moneta elettronica come definita nella direttiva 2000/46/CE e succ. norme di attuazione, e dalla Direttiva 2009/110/CE.</p>	<p>Il paragrafo è stato riformulato facendo riferimento alla moneta elettronica.</p> <p>Il paragrafo è stato riformulato facendo riferimento alla moneta elettronica.</p>
	<p><u>Rimesse di denaro:</u> il servizio di rimessa di denaro si configura come incasso e trasferimento di fondi in assenza di un conto di pagamento; rientra nella fattispecie l’ipotesi del coinvolgimento di un unico prestatore di servizi di pagamento che, eventualmente attraverso la propria rete di agenti, incassa il denaro dal pagatore e lo detiene per conto del beneficiario. Questi ne ha comunque la disponibilità e può ritirarlo presso il prestatore medesimo o uno dei soggetti di cui questo si avvale.</p>	<p>La fattispecie per come descritta si presta ad essere applicata anche per i pagamenti di utilities, tributi e ticket che, come noto, non prevedono l’utilizzo di conti di pagamento intrattenuti presso l’istituto di pagamento e che invece ricadono nell’esecuzione di ordini di pagamento. Va, inoltre, precisato che il servizio di rimessa non comporta esclusivamente detenzione del denaro del pagatore per conto del beneficiario ma può consistere anche nel riversamento su conto del beneficiario o pagamento in contanti.</p>	<p>Parzialmente accolta: la rimessa di denaro si caratterizza, per come definita dal decreto e dalle presenti misure di attuazione, dall’assenza di conto di pagamento sia dal lato dell’ordinante sia dal lato del beneficiario. Resta ferma la possibilità per ordinante e beneficiario rispettivamente di costituire la provvista o chiedere l’accredito della somma trasferita su un conto di pagamento detenuto presso lo stesso o un altro PSP. Con riferimento al pagamento di bollette, tributi e</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010
Risposte alla consultazione pubblica

			<p>ticket,. (cfr. Sez. II par. 2.1.2 operazioni di pagamento complesse: : operazioni di pagamento che risultano dal collegamento tra più servizi di pagamento o tra servizi di pagamento e altre operazioni ad essi contigue. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto e del presente provvedimento, ciascun segmento che compone l'operazione di pagamento complessa deve essere considerato separatamente).</p>
	<p><u>Pagamenti eseguiti mediante dispositivi di telecomunicazione:</u> il Decreto è applicabile ai pagamenti effettuati mediante dispositivi di telecomunicazione digitali o informatici nel caso in cui l'operatore di telecomunicazione svolga, nell'ambito della transazione, il solo ruolo di facilitatore del pagamento attraverso la messa a disposizione del canale di colloquio tra l'utilizzatore e il prestatore dei servizi di pagamento: in assenza del suddetto operatore o canale di colloquio sarebbe comunque possibile utilizzare altre modalità di pagamento per l'acquisto del bene o del servizio. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto i pagamenti effettuati mediante dispositivi di telecomunicazione digitali o informatici per acquistare beni o servizi fruiti direttamente mediante i medesimi dispositivi: in tali transazioni, infatti, l'operatore di telecomunicazione, oltre a ricoprire il ruolo di intermediario tra acquirente e fornitore del bene o servizio, apporta al bene o servizio acquistato un valore aggiunto intrinseco</p>	<p><u>Richiesta:</u> con riferimento ai pagamenti eseguiti mediante dispositivi di telecomunicazione e gestione dei servizi digitali, gli operatori ritengono che il cliente finale, una volta acquisiti i contenuti, debba poterne fruire attraverso tutti i devices tecnologici che ha a disposizione. A supporto di quanto sostenuto cita il considerando 6 e l'art. 3 lett. 1) della PSD e l'art. 2 lett. n) del decreto. Si richiede inoltre che venga assicurata una parità nell'accesso al mercato e alle infrastrutture di pagamento esistenti, gestite dal sistema bancario, e che i servizi di mp possano essere estesi a tutti i tipi di pagamento non solo a quelli micro, per consentire un progressivo abbassamento dei costi. Considerazioni anche sull'apertura/avvaloramento</p>	<p><u>Accolta</u></p> <p>La materia dell'accesso al mercato e alle infrastrutture di pagamento non è oggetto di trattazione nell'ambito delle presenti disposizioni.</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>in assenza del quale non sarebbe possibile usufruire del bene. Un caso di specie è costituito dall'acquisto di contenuti multimediali che possono essere scaricati sul telefono cellulare dell'acquirente nell'ambito dei servizi di trasmissione dati offerti dall'operatore telefonico.</p>	<p>di un conto di pagamento e sull'accesso alla CAI per i nuovi IP.</p> <p>Richiesta: chiarimenti su pagamenti eseguiti mediante dispositivi di telecomunicazione in particolare su cosa debba intendersi, ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett. n) del Decreto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni o servizi acquistati...consegnati al dispositivi di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo. Si ritiene opportuna un'integrazione al documento volta a chiarire che l'esenzione si applica ai pagamenti effettuati mediante dispositivi di telecomunicazione, digitale o informatica per acquistare beni o servizi fruiti direttamente mediante i medesimi dispositivi "ovvero, in alternativa, consegnati ai medesimi dispositivi"; • applicabilità dell'esenzione anche nel caso in cui l'operatore telefonico svolga un'attività di intermediario tra l'acquirente e il fornitore del bene o servizio apportando agli stessi un valore aggiunto in termini di funzioni di accesso, distribuzione e consultazione (es. contenuti editoriali fruibili non solo sulla pagina wap del telefonino ma anche sulle pagine web, accessibili da altri dispositivi. • applicabilità dell'esenzione nel caso in cui beni o servizi siano consegnati al dispositivo di telecomunicazione pur non dovendo essere necessariamente utilizzati tramite lo stesso; 	<p>Accolta : cfr. Sez. II par. 2.1.</p> <p>Accolta : cfr. Sez. II par. 2.1.</p> <p>Accolta : cfr. Sez. II par. 2.1.</p>
	<p>2.1.1 Operazioni di pagamento I servizi di pagamento sono strumentali all'esecuzione di operazioni di pagamento. Queste ultime rappresentano trasferimenti di fondi disposti su iniziativa del pagatore o del</p>	<p><u>Richiesta:</u> chiarimento su nozione di operazione di pagamento che non ricomprende il versamento e il prelevamento fondi (operazioni nelle quali</p>	<p>Non accolta: in quanto il par.2.1.1 lascia impregiudicata la</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>beneficiario. Ne consegue che, ove non esplicitamente compreso nell'ambito di applicazione negativo del decreto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, qualsiasi trasferimento di fondi è riconducibile alla definizione di operazione di pagamento</p>	<p>pagatore e beneficiario coincidono) ma solo trasferimento fondi</p>	<p>definizione di operazione di pagamento. Cfr. Sez.I par.2 lett. s).</p>
	<p>2.2 Attività che non costituiscono servizi di pagamento ai sensi del Decreto. L'art. 2, comma 2, fornisce un dettagliato elenco di attività escluse dall'ambito di applicazione del Decreto. Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti utili a definire il perimetro dei servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto.</p>		
	<p>2.2.1 Servizi che non sono prestati agli utilizzatori. In via generale, le norme del Decreto non si applicano ai servizi di pagamento che non prevedono un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento e utilizzatore finale. Sono pertanto esclusi: – i pagamenti tra prestatori di servizi di pagamento o tra questi e i loro agenti; – i pagamenti effettuati all'interno di un sistema di pagamento o di regolamento titoli tra partecipanti al sistema di pagamento o di regolamento titoli e controparti centrali, agenti di regolamento, stanze di compensazione o banche centrali; – i servizi offerti a prestatori di servizi di pagamento senza intrattenere un rapporto contrattuale con la relativa clientela (ad esempio, mera gestione di sportelli ATM senza rapporto con gli utilizzatori che prelevano o versano contante); i servizi di infrastruttura che sono esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto a condizione che i relativi fornitori non entrino mai in possesso dei fondi che vengono trasferiti, ma si limitino a prestare servizi di supporto all'esecuzione dell'operazione di pagamento. La ripartizione di responsabilità tra il prestatore di servizi di infrastruttura e il prestatore di servizi di pagamento è disciplinata dal contratto tra tali soggetti. Resta fermo l'obbligo per il prestatore di servizi di pagamento di accertarsi, nella scelta del fornitore, che i servizi di infrastruttura consentano il rispetto degli obblighi previsti dal Decreto e dal presente Provvedimento.</p>	<p>A fini di maggiore chiarezza si propone l'integrazione del seguente periodo come segue: “- <i>i servizi di infrastruttura: i servizi di infrastruttura sono esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto a condizione che i relativi fornitori non entrino mai in possesso dei fondi che vengono trasferiti, ma si limitino a prestare servizi di supporto alle funzioni trasmissive dell'ordine di pagamento ed all'esecuzione dell'operazione di pagamento allo stesso conseguente. Omissis</i>”</p>	<p>Non accolta: l'indicazione appare sufficiente in quanto il riferimento all'esecuzione di un'operazione di pagamento comprende tutte le varie fasi in cui essa si articola.</p>

	<p>2.2.2 Cash-Pooling Non costituisce servizio di pagamento ai sensi del Decreto la gestione della liquidità relativa a rapporti reciproci tra imprese commerciali e/o finanziarie appartenenti al medesimo gruppo (cd. cash-pooling) da parte di un soggetto intermediario. In tal caso, si realizza la mera ottimizzazione della gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario.</p>	<p><u>Richiesta:</u> includere nel negative scope anche la modalità di gestione della tesoreria di gruppo (c.d. tesoreria su mandato o in nome e per conto), estendendo la norma anche alla gestione della liquidità relativa ai rapporti fra società del gruppo e società esterne al gruppo.</p> <p><u>Richiesta:</u> Chiarire che nelle attività di cash pooling non rientrano le attività di esecuzione di ordini di pagamento (incassi e pagamenti) effettuate da un soggetto intermediario per conto delle società del gruppo di appartenenza, rientrando questa attività tra le attività riservate ad istituti di pagamento ed intermediari finanziari.</p> <p><u>Richiesta:</u> Chiarimenti su diverse tipologie di Cash Pooling (Zero Balance, Notional) si richiede di inserire esempi che chiariscano cosa è fuori dall'ambito di applicazione della direttiva.</p> <p><u>Richiesta:</u> si chiede conferma che non configurino un servizio di pagamento PSD le operazioni effettuate, nonché gli accrediti ricevuti, dallo stesso soggetto che svolge attività di cash pooling in nome e per conto delle società del gruppo (si tratta di una modalità di esecuzione del mandato conferito dalle società del gruppo per svolgere un'attività a favore esclusivo delle stesse avvalendosi di banche autorizzate alla prestazione di servizi di pagamento).</p>	<p>Non accolta: i pagamenti esterni al gruppo non possono di regola essere considerati fuori ambito.</p> <p>Accolta a condizione che i pagamenti siano verso/da esterni al gruppo.</p> <p>Non accolta: si ritiene preferibile che la normativa mantenga il carattere di generalità e astrattezza, evitando di fare riferimento a casi specifici.</p> <p>Accolta. a condizione che le operazioni siano infragruppo.</p>
--	--	--	--

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010**Risposte alla consultazione pubblica**

	<p>2.2.3 Trasporto di contante Il trasporto di contante non costituisce servizio di pagamento. Tale attività riguarda anche quei servizi in cui una fase del trasporto fisico di contante è effettuata attraverso un trasferimento di fondi per effettuare il quale la società che offre il servizio si avvale, in veste di utilizzatore, di un prestatore di servizi di pagamento. Il ricorso a un'operazione di pagamento per effettuare parte del trasporto non comporta infatti prestazione di un servizio di pagamento da parte della società che offre il servizio di trasporto di contante, in quanto questa agisce in qualità di utilizzatore di servizi di pagamento in nome e per conto proprio.</p>	<p><u>Richiesta:</u> si chiede di esplicitare che l'esenzione riguarda anche l'attività di contazione espletata dalle Società di trasporto come servizio accessorio all'attività di trasporto.</p>	<p><u>Accolta</u></p>
	<p>2.2.4 Modulistica contrattuale La mera distribuzione di modulistica contrattuale relativa alla prestazione di servizi di pagamento non è attività riservata ai sensi del Decreto. Restano comunque fermi tutti gli obblighi previsti in materia di offerta fuori sede di prodotti bancari e finanziari.</p>		
	<p>2.2.5 "Cash-back" Non costituisce attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi del Decreto il c.d. "cash-back" che consiste nell'attività con cui il venditore di un bene o di un servizio - ricevuto dall'utilizzatore un pagamento eseguito con una carta di pagamento o con moneta elettronica per un importo superiore al prezzo dovuto - restituisce all'utilizzatore medesimo una somma in contanti corrispondente alla differenza tra quanto pagato e quanto dovuto.</p>		

<p>2.2.6 Strumenti a spendibilità limitata</p> <p>Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. m), sono esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati esclusivamente:</p> <p>a) per l'acquisto di beni o servizi presso l'emittente⁴;</p> <p>b) sulla base di un accordo commerciale con l'emittente: b.1) per l'acquisto di beni o servizi all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi; b.2) per l'acquisto di una gamma limitata di beni o servizi.</p> <p>L'esclusione opera in forza della spendibilità limitata dello strumento di pagamento e non della sua utilizzabilità in un'area geograficamente limitata. Nel caso di cui alla lett. b), in presenza di uno dei presupposti richiamati dalla norma l'esclusione deve intendersi operante anche nel caso in cui l'emissione sia stata affidata a soggetti terzi rispetto ai fornitori dei beni o dei servizi⁵.</p> <p>La direttiva e il Decreto non predeterminano in via generale il concetto di "limitatezza" della rete di accettazione ovvero della gamma di beni e servizi acquistabili con tale tipologia di strumenti. Peraltro, alla luce delle indicazioni della Commissione Europea nonché di elementi interpretativi ricavabili dalla direttiva 2009/110/CE sugli Istituti di moneta elettronica, contenente analoga esenzione (v. in particolare il considerando n. 5), possono essere formulati alcuni esempi di strumenti a spendibilità limitata rientranti nell'ambito dell'esenzione.</p> <p>Rientrano nella fattispecie sub lettera a) gli strumenti di pagamento spendibili presso singoli emittenti all'interno dei propri punti vendita. Più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, anche se utilizzano marchi diversi, sono riconducibili alla nozione di "singolo emittente" purché l'appartenenza al medesimo gruppo societario sia resa nota al pubblico. In particolare, la carta spendibile presso i punti vendita dovrà elencare i marchi riconducibili al medesimo gruppo societario.</p> <p>Rientrano nella fattispecie sub lettera b.1) e sono pertanto da considerare oggetto dell'esenzione gli strumenti di pagamento spendibili presso catene di esercizi commerciali (ad esempio</p>	<p><u>Richiesta:</u> chiarimento della nozione di area "geograficamente limitata" – auspicando una interpretazione che consenta l'esenzione anche nel caso di utilizzo degli strumenti in parola anche in Paesi UE ed extra UE purché emessi in favore di soggetti residenti in Italia al ricorrere delle condizioni previste ai punti a), b1), b2).</p> <p>Con riferimento alle c. d. carte carburante si chiede di modificare il testo sub. b1) inserendo la dizione utilizzata nell'esempio: "le carte della specie che consentono anche acquisti di altro tipo di beni e servizi presso esercizi comunque collegati alla società petrolifera stessa, per via dell'utilizzo dello stesso marchio o perché operanti all'interno dell' area di servizio".</p> <p><u>Richiesta:</u> si chiede di definire precisamente, nella disposizione medesima, il concetto di emittente e di eliminare il riferimento al buono pasto in quanto documento di legittimazione disciplinato da apposito DPCM.</p> <p><u>Richiesta:</u> si chiede conferma che ove all'emissione di detti strumenti sia connessa l'erogazione di finanziamenti, questi siano assoggettati alle norme in materia di trasparenza e, ricorrendone i presupposti, a quelle sul credito al consumo ex TUB.</p>	<p>Non accolta: come chiarito nel provvedimento, la spendibilità in un'area geograficamente limitata non concorre a determinare il carattere di spendibilità limitata di uno strumento di pagamento.</p> <p>Parzialmente accolta: (cfr. Sez.II par. 2.2.6, nota 7).</p> <p>Non accolta: si tratta di ambito di applicazione negativo e quindi non si ravvisa conflitto con la disciplina citata.</p> <p>Accolta</p>
---	--	---

⁴ E' equiparato all'emittente il soggetto interamente controllato dall'emittente o interamente controllante l'emittente stesso.

⁵ Con riferimento alle carte di pagamento, tale esclusione determina la non applicabilità delle disposizioni concernenti il funzionamento dell'Archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari (c.d. "Centrale d'Allarme Interbancaria" – CAI) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi della Legge 205/99.

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

<p>“carte fedeltà” o similari), indipendentemente dall’estensione della catena stessa e dalla natura giuridica del rapporto tra i singoli punti vendita e la “casa madre”, purché: (i) si tratti di entità legate da accordi di natura commerciale che prevedano l’utilizzo di un medesimo marchio che renda pienamente riconoscibile dal pubblico l’esistenza di una relazione giuridicamente rilevante tra la “casa madre” e i punti di accettazione degli strumenti di pagamento emessi; e (ii) il suddetto marchio sia utilizzato dai punti vendita e sia presente sulla carta spendibile presso gli stessi. A meno che non ricorra l’esenzione di cui alla lettera b.2), i casi in cui due o più catene commerciali si accordino per accettare reciprocamente le carte di ciascuna catena non rientrano nell’esenzione. Resta ferma la possibilità di una valutazione caso per caso.</p> <p>A titolo esemplificativo, rientrano nella fattispecie sub lettera a) le c.d. “carte carburante”, emesse da una determinata compagnia petrolifera per l’acquisto del carburante e di prodotti o servizi simili (cambio olio, gomme etc.) presso la propria rete distributiva; possono essere ricondotte alla fattispecie sub lettera b.1) le carte della specie che consentono anche acquisti di altro tipo di beni e servizi presso esercizi comunque collegati alla società petrolifera stessa, per via dell’utilizzo dello stesso marchio o perché operanti all’interno delle stazioni di servizio della compagnia medesima.</p> <p>Va inoltre precisato che il criterio di esenzione di cui alla lettera b.2) rileva purché l’ambito di spendibilità sia effettivamente circoscritto a una predeterminata lista di beni o servizi funzionalmente collegati (è il caso, ad esempio, delle c.d. carte “trasporti”, “parcheggio”, “cinema”, “musei”, dei buoni pasto, ecc.). Atteso che i criteri di esenzione sono alternativi e non cumulativi, l’esenzione ricorre, in presenza di queste caratteristiche, anche quando la spendita dello strumento può essere effettuata presso soggetti diversi, non appartenenti alla medesima catena commerciale. Quando le caratteristiche di spendibilità dello strumento vengono modificate (ad esempio, per un’estensione della gamma di beni o servizi che possono essere acquistati o per l’ampliamento della rete di accettazione) in modo da far evolvere lo stesso – originariamente concepito per un uso specifico, in uno strumento ad uso più generale - non può più</p>	<p><u>Richiesta:</u> si ritiene che dovrebbero essere comprese nella deroga le carte regalo o altre tipologia di carte spendibili presso una lista di esercizi commerciali o catene, contrattualizzate dall’emittente la carta. Andrebbe precisato, inoltre, che nella deroga rientrano anche i buoni pasto.</p> <p><u>Richiesta:</u> Una nozione troppo ampia di carta privativa potrebbe far sì che molti consumatori non abbiano tutele adeguate nell’utilizzo delle loro carte.</p>	<p>Parzialmente accolta: i buoni pasto e gli strumenti spendibili presso catene o centri commerciali sono espressamente compresi nella deroga a condizione che il circuito di accettazione non si caratterizzi per la spendibilità generalizzata dello strumento.. Le carte regalo spendibili presso più punti vendita di svariata natura non rientrano invece nel perimetro della deroga.</p> <p>Si è tenuto conto dell’osservazione nel prevedere che le carte private indichino chiaramente la natura di spendibilità limitata dello strumento.</p>
--	---	---

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

<p>operare l'esenzione dall'ambito di applicazione della disciplina sui servizi di pagamento.</p> <p>Quale criterio generale per la corretta individuazione del perimetro della deroga va inoltre considerato che non possono beneficiare di esenzione - rientrando pertanto nell'ambito di applicazione della normativa - gli strumenti spendibili presso una lista di esercenti convenzionati (si pensi al caso del convenzionamento di una pluralità di commercianti promosso dall'emittente e potenzialmente aperto alla libera adesione di chi abbia interesse) poiché in tal caso l'estensione soggettiva della rete di accettazione non è determinabile ex ante ed è quindi potenzialmente illimitata: rientrano in questa tipologia, ad esempio, strumenti come le "carte regalo" che possono essere spese presso più punti vendita di svariata natura, oppure le c.d. "city card", genericamente aperte all'utilizzo presso più esercizi all'interno di una stessa città.</p> <p>Ove ricorressero dubbi in merito all'inquadramento di casi concreti nelle ipotesi sopra esemplificate, è onere dei soggetti interessati richiedere alla Banca d'Italia una valutazione circa l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 2, comma 2, lett. m. del Decreto. A tal fine, i soggetti che intendono emettere strumenti di pagamento a spendibilità limitata ne danno comunicazione alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti - Via Milano 60/g, 00184, Roma.</p> <p>Resta ferma, anche nei casi di deroga, la competenza della Banca d'Italia per l'esercizio della funzione di cui all'art. 146 del TUB.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano alla moneta elettronica che resta regolata dalla specifica disciplina di settore (cfr., in particolare, l'art. 114-quinquies del TUB nonché il Capitolo X delle Istruzioni di Vigilanza per gli Istituti di moneta elettronica).</p>		
<p>2.2.7 Operazioni con finalità di investimento</p> <p>L'articolo 2 del Decreto alla lett. i) esclude dall'ambito di applicazione le operazioni che perseguono finalità di investimento piuttosto che di pagamento. Tra queste, oltre all'esclusione dei rimborsi relativi a quote o azioni di OICR, devono ritenersi escluse a titolo di esempio anche le operazioni di pagamento connesse alla "sottoscrizione" o allo switch di quote o azioni di OICR, in quanto collegate all'amministrazione di strumenti</p>	<p>Alle operazioni di pagamento escluse già individuate dovrebbero aggiungersi, in considerazione della finalità di investimento che le accomuna, anche le operazioni collegate all'amministrazione di fondi pensione e di polizze assicurative.</p>	<p><u>Accolta</u></p>

	<p>finanziari, nonché quelle collegate all'amministrazione di fondi pensione</p>	<p><u>Richiesta:</u> per ragioni di coerenza si richiede di ricondurre nell'alveo delle operazioni che perseguono finalità di investimento anche le operazioni di conferimento e rimborso effettuate da clienti con riferimento alla prestazione del servizio di gestione del portafogli. Anche in caso di rimborso parziale l'operazione si qualifica come operazione di disinvestimento, non costituendo il pagamento la finalità della medesima.</p> <p><u>Richiesta:</u> chiarire che nelle operazioni con finalità di investimento si possono individuare 2 distinte fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima fase legata alla liquidazione degli strumenti finanziari che non appare soggetta alla disciplina PSD; - seconda fase che riguarda l'ordine di bonifico impartito dalla SGR alla propria banca che è invece soggetta alla disciplina PSD in quanto trattasi di operazione avente natura di pagamento. 	<p>Accolta</p> <p>Accolta (cfr. Sez.II par. 2.1.2 che disciplina le operazioni di pagamento complesse: esse risultano dal collegamento tra più servizi di pagamento o tra servizi di pagamento e altre operazioni ad essi contigue. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto e del presente provvedimento, ciascun segmento che compone l'operazione di pagamento complessa deve essere considerato separatamente.</p>
3	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO		
	<p><u>3.1 Prestatori di servizi di pagamento</u> Il Titolo II del Decreto contiene le norme che disciplinano le modalità con cui deve essere esercitata la prestazione di servizi di pagamento (cc.dd. conduct-of-business rules). Esse si applicano a tutte le categorie di prestatori di servizi di pagamento elencate nel Decreto quando offrono servizi di</p>		

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>pagamento in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Poste Italiane S.p.A, - Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali qualora non agiscano in veste di autorità monetarie e prestino servizi di pagamento in Italia. - qualsiasi altra amministrazione statale, regionale e locale che offra servizi di pagamento non agendo in veste di autorità pubblica. 		
	<p>3.2 Utilizzatori di servizi di pagamento</p> <p>Il Titolo II del Decreto distingue tre categorie di utilizzatori di servizi di pagamento: i consumatori, le micro-imprese e gli utilizzatori che non sono consumatori. Tale ultima categoria è costruita per differenza rispetto alle prime due e comprende, ad esempio, le imprese, le amministrazioni e gli enti pubblici, i professionisti.</p> <p>L'individuazione delle caratteristiche delle tre diverse categorie è particolarmente rilevante ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Titolo II che possono essere derogate per accordo tra le parti quando l'utilizzatore dei servizi di pagamento non è un consumatore.</p> <p>Si tratta, in particolare, delle norme che riconoscono diritti all'utilizzatore e responsabilità in capo al prestatore di servizi di pagamento.</p> <p>Le norme derogabili, anche solo in parte, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il principio di gratuità dell'esercizio dei diritti riconosciuti dal Titolo II del Decreto e, quando applicabili, di proporzionalità delle spese rispetto ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento (articolo 3, comma 1); 2. la revocabilità del consenso (articolo 5, comma 4); 3. l'onere della prova di autenticazione ed esecuzione in capo al prestatore di servizi di pagamento (articolo 10); 4. le responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per utilizzi non autorizzati di strumenti di pagamento (articolo 12); 5. il diritto dell'utilizzatore ad ottenere il rimborso di alcuni tipi di operazioni (articoli 13 e 14); 6. l'irrevocabilità degli ordini di pagamento (articolo 17); 7. la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per 	<p><u>Richiesta:</u> la terza categoria residuale (utilizzatori che non sono consumatori) è troppo eterogenea; non ha senso equiparare un professionista, un artigiano, una Onlus, una piccola cooperativa e una grande impresa. Occorrerebbe individuare le categorie che più necessitano di tutela ed equipararle ai consumatori.</p> <p>Si lamenta uno scollamento della classificazione fatta dagli operatori (che classificano i conti) rispetto a quella della PSD (che invece classifica a seconda dei soggetti che operano). Proposta: 3 possibili soluzioni – prescrizione di un conto separato per i pagamenti di impresa; - diversa classificazione da parte delle banche; - “despecializzazione degli strumenti di pagamento”.</p> <p><u>Richiesta:</u> inserire criteri interpretativi circa l'individuazione dei limiti alla derogabilità per i “non consumatori”. Tale deroga non può oltrepassare il limite degli artt. 1229 c.c. (resp. per dolo o colpa grave) e 1375 c.c. (esecuzione di buona fede).</p>	<p>Non accolta: le uniche categorie tipizzate dalla normativa primaria sono i consumatori e le microimprese.</p> <p>Non accolta: si ritiene che la classificazione della clientela piuttosto che dei servizi offerti debba essere oggetto di una scelta organizzativa rimessa al singolo PSP.</p> <p>Non accolta: trattandosi di normativa secondaria non può pregiudicare l'applicazione dei principi generali fissati dal codice civile.</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>la mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento (articolo 25).</p> <p>Le micro-imprese sono equiparate ai consumatori e godono delle forme di tutela più intense previste dal Decreto; tuttavia, al fine di non escludere per tale categoria di utilizzatori la possibilità di utilizzare servizi di pagamento particolarmente efficienti e efficaci (quali ad esempio i servizi di addebito RID veloci), è ammessa comunque, come per le imprese di più grande dimensione, la possibilità di rinunciare ai diritti di cui agli articoli 13, 14 e 17, comma 3, del Decreto (rimborsi e irrevocabilità).</p> <p>Tenuto conto dello specifico regime applicabile alle diverse categorie di utilizzatori di servizi di pagamento – con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettere b) e c) del Decreto - i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adottare le soluzioni organizzative e tecnico procedurali adeguate a gestire le operazioni relative alle diverse categorie di utilizzatori in conformità con le disposizioni del Decreto e del presente Provvedimento.</p>		
SEZIONE III			
SPESE			
	<p>La direttiva sui servizi di pagamento e il relativo Decreto di recepimento fissano alcuni principi di fondo che condizionano i modelli di pricing dei servizi di pagamento favorendo quelli più efficienti ed affidabili con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la concorrenza nel mercato dei pagamenti retail.</p> <p>Tali principi sono: la gratuità delle misure correttive e preventive di errori e inesattezze nell'esecuzione di operazioni di pagamento, la ripartizione delle spese tra le due parti (pagatore e beneficiario) del pagamento, il divieto di detrarre le spese dall'importo trasferito, il divieto del surcharge (fatte salve le deroghe che la Banca d'Italia potrà stabilire con proprio regolamento), l'eliminazione di forme di tariffe implicite (ad esempio, la data valuta) che rendono opaco il mercato. Il Decreto mira così a rendere più trasparente e concorrenziale il mercato, agevolando l'utilizzatore non solo nella scelta del prestatore di servizi di pagamento che pratica le migliori condizioni di offerta ma anche</p>	<p><u>Richiesta:</u> Posto il principio del divieto di surcharge, si chiedono indicazioni sulla tipologia di spese che possono configurarsi come surcharge nell'ambito dei pagamenti effettuati con carta di credito.</p>	<p>Non accolta: la norma non fa distinzione tra le diverse tipologie di spesa.</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010**Risposte alla consultazione pubblica**

	<p>in quella dello strumento o del servizio di pagamento che meglio risponde alle sue esigenze.</p> <p>Il Decreto consente altresì l'utilizzo della leva tariffaria per disincentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento meno efficienti e affidabili. Da un lato impone il divieto del surcharge, dall'altro rimette alla Banca d'Italia l'individuazione di casi in cui sia possibile derogare al divieto. Un intervento in materia da parte della Banca d'Italia potrà essere disposto in connessione con la definizione di indicatori tesi a misurare il costo relativo di utilizzo di diversi strumenti di pagamento. L'individuazione dei casi di deroga potrà avvenire anche attraverso il riferimento a soglie di importo delle singole operazioni collegate a specifici strumenti di pagamento.</p>		
1	FONTI NORMATIVE		
	Artt. 3, 18 e 23 del Decreto		
2	PRINCIPI GENERALI		
	<p><u>2.1. Gratuità delle misure correttive e preventive</u></p> <p>I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad effettuare gratuitamente gli interventi volti a correggere o prevenire errori e inesattezze nell'esecuzione di operazioni di pagamento. Sono previste eccezioni tassative nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ giustificato rifiuto ad eseguire un ordine di pagamento (v. Cap. V, par. 3, del presente Provvedimento), ove ciò sia stato concordato dalle parti;▪ revoca dell'ordine di pagamento su accordo delle parti (v. Cap. V, par. 2.1, del presente Provvedimento), una volta decorsi i termini di irrevocabilità;▪ recupero dei fondi trasferiti a seguito dell'utilizzo di un codice identificativo inesatto da parte del cliente (v. Cap. VI, par. 2.1, del presente Provvedimento). <p>In tali ipotesi le spese applicate devono essere comunque convenute nel contratto ed essere adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.</p>		

	<p><u>2.2 Regola tariffaria</u></p> <p>Il Decreto prevede che il pagatore e il beneficiario remunerino ciascuno il proprio prestatore di servizi di pagamento per il servizio prestato (c.d. “regola share”). Tale regola non incide sulle eventuali ripartizioni di spese tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell’esecuzione di un’operazione di pagamento, ivi comprese eventuali tariffe multilaterali⁶.</p>	<p>Si osserva che l’obbligo di ripartizione delle spese SHA è previsto nei casi in cui non vi sia conversione valutaria. Si ritiene utile aggiungere una precisazione in merito.</p> <p><u>Richiesta:</u> Si critica la scelta di applicare sempre la regola share e di non consentire ai creditori di accollarsi il costo bancario del debitore per incentivare l’accettazione del Direct Debit.</p>	<p><u>Accolta</u></p> <p><u>Non accolta:</u> la norma che prevede la regola Share non è derogabile. Eventuali incentivi tariffari possono trovare spazio nell’ambito del rapporto creditore/debitore sottostante al servizio di pagamento.</p>
	<p><u>2.3 Divieto di decurtazione delle spese</u></p> <p>Il Decreto vieta di decurtare spese dagli importi trasferiti, che devono corrispondere a quelli indicati nei singoli ordini di pagamento. Tuttavia, il beneficiario può concordare con il proprio prestatore di servizi che le spese dovute a quest’ultimo vengano detratte dall’importo trasferito, a condizione che il beneficiario venga informato esattamente dell’importo decurtato e della relativa modalità di addebito nelle informazioni allo stesso dovute dal proprio prestatore di servizi di pagamento.</p> <p>Il divieto di decurtazione degli importi trasferiti si riferisce al pagamento di spese sostenute dal prestatore di servizi di pagamento; esso non trova quindi applicazione nel caso di decurtazioni applicate in osservanza di vincoli normativi (ad esempio, disposizioni fiscali).</p> <p>Quando un prestatore di servizi di pagamento che interviene nell’esecuzione di un’operazione di pagamento trattiene delle spese dall’importo oggetto di trasferimento, spetta al prestatore di servizi che ha avviato l’operazione di garantire che il beneficiario</p>	<p>Sarebbe opportuno chiarire quale comportamento il prestatore debba tenere nel caso di decurtazione obbligatoria per norme fiscali o altri vincoli di legge, quale ad esempio, l’art. 25 Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010.</p> <p>Si ritiene utile specificare che l’ambito della prescrizione è riferito al caso di intermediari che trattengono commissioni. Inoltre, occorrerebbe equilibrare meglio le responsabilità tra i prestatori che intervengono nell’esecuzione dell’operazione.</p>	<p><u>Accolta:</u> il provvedimento chiarisce che il divieto di decurtazione degli importi trasferiti non trova applicazione nel caso di decurtazioni applicate in osservanza di vincoli normativi (ad esempio, disposizioni fiscali).</p> <p><u>Accolta</u></p>

⁶ Tali previsioni del Decreto devono essere lette congiuntamente a quelle del Regolamento CE n. 924/2009 che pure intervengono in materia.

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	riceva per intero l'importo trasferito.		
3	DATA VALUTA E TEMPI DI DISPONIBILITA' DEI FONDI		
	<p>E' vietata la possibilità di applicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al pagatore una data valuta antecedente a quella in cui i fondi vengono addebitati sul suo conto; - al beneficiario una data valuta successiva a quella in cui i fondi vengono accreditati sul conto di quest'ultimo. <p>In aggiunta ai predetti divieti, i fondi trasferiti devono essere resi immediatamente disponibili al beneficiario da parte del suo prestatore di servizi di pagamento, una volta che la somma trasferita sia stata accreditata al prestatore medesimo.</p> <p>Qualora le informazioni relative al beneficiario siano trasmesse separatamente rispetto al trasferimento dei fondi, l'obbligo di rendere immediatamente disponibili i fondi trasferiti al beneficiario decorre dalla ricezione delle informazioni relative a quest'ultimo.</p> <p>Le regole sulla valuta non trovano applicazione nei casi previsti dall'art. 23, comma 4 del Decreto, così come specificato, nella Sezione V, paragrafo 4.5 del presente Provvedimento.</p>	<p>Con riferimento all'art. 23 comma 4 del Decreto, si richiede di indicare con la massima chiarezza ed esaustività le fattispecie cui l'art. 23 non si applica.</p> <p>Andrebbe chiarito quale comportamento debba tenere il prestatore di servizi di pagamento qualora non siano disponibili le informazioni sulle operazioni di pagamento, come avviene, ad esempio, nel caso in cui l'accredito sul conto del prestatore del beneficiario è di importo complessivo, ma il dettaglio dei pagamenti è trasmesso in un momento successivo.</p>	<p>Parzialmente accolta: cfr. Sez. V par. 5.5 delle presenti disposizioni che, in caso di rettifica, prevede la possibilità di derogare alle regole di cui all'articolo 23 per riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione errata non avesse avuto luogo.</p> <p>Accolta: la versione finale del provvedimento prevede che "Qualora le informazioni relative al beneficiario siano trasmesse separatamente rispetto al trasferimento dei fondi, l'obbligo di rendere immediatamente disponibili i fondi trasferiti al beneficiario decorre dalla ricezione delle informazioni relative a quest'ultimo".</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010
Risposte alla consultazione pubblica

		<p>Si propone di indicare se, alla luce delle disposizioni sui tempi di esecuzioni e di accredito, mantengono ammissibilità le prassi che prevedono l'appoggio delle somme pervenute dall'estero su 'conti attesa', per ragioni diverse (a seguito dell'operazione di cambio, per l'esplicita richiesta del cliente che dispone in un secondo momento la destinazione finale, a causa della sfioramento di una soglia d'importo).</p> <p>Si osserva infine che il prestatore è in grado di</p>	<p>Parzialmente accolta: (cfr. Sez. V par. 5.1.1 delle presenti istruzioni): qualora un'operazione di pagamento sia eseguita in una valuta diversa da quella in cui è denominato il conto del beneficiario il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario: 1) avvia immediatamente l'operazione di conversione valutaria; riconosce la disponibilità dei fondi al beneficiario nella valuta in cui è denominato il conto non appena l'operazione di conversione valutaria è stata completata. Resta ferma la possibilità del beneficiario di chiedere al proprio prestatore di servizi di pagamento di non accreditare la somma ricevuta sul proprio conto rendendola disponibile nella valuta in cui era originariamente espresso il pagamento.</p> <p>Non accolta: l'espressio-</p>
--	--	--	---

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

		<p>riconoscere immediata disponibilità al beneficiario dell'importo del pagamento a condizione che l'accredito sul conto del prestatore avvenga in una giornata in cui quest'ultimo è pienamente operativo. Si chiede quindi di specificare che la prescrizione è riferita al caso di giornata operativa per il prestatore del beneficiario.</p>	<p>ne "i fondi trasferiti devono essere resi immediatamente disponibili al beneficiario da parte del suo prestatore di servizi di pagamento, una volta che la somma trasferita sia stata accreditata al prestatore medesimo" sta ad indicare che il prestatore del beneficiario ha l'obbligo di attivarsi subito.</p>
SEZIONE IV			
AUTORIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO			
	<p>La fase genetica di un'operazione di pagamento è quella più delicata per la sua corretta esecuzione: per tale motivo il legislatore ripartisce nel dettaglio gli obblighi del prestatore di servizi di pagamento e dell'utilizzatore nel processo di autorizzazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento. Proprio per evitare operazioni fraudolente vengono richiesti specifici accorgimenti, oltre che ai prestatori, anche agli utilizzatori di servizi di pagamento, in particolare per quel che riguarda la gestione dei codici di accesso all'utilizzo di strumenti o di conti di pagamento. Al fine di preservare la fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento più efficienti (come ad esempio le carte di pagamento e gli addebiti diretti), al ricorrere di determinate condizioni agli utilizzatori di tali strumenti sono riconosciute forme di tutela rafforzate.</p>		
1	FONTI NORMATIVE		
	Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto.		

2	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI SERVIZI E DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO		
	<p>L'utilizzo di strumenti di pagamento comporta alcune responsabilità e obblighi di condotta diligente volti a favorire l'efficiente funzionamento del relativo circuito di riferimento; tali obblighi e responsabilità sono stabiliti dalla disciplina contenuta nel Decreto nonché nelle clausole contrattuali che disciplinano le modalità di utilizzo del servizio o dello strumento di pagamento.</p>		
	<p><u>2.1 Riservatezza dei dispositivi di sicurezza</u> Quando uno strumento prevede l'utilizzo di dispositivi personalizzati di sicurezza (es. PIN e password) è fatto obbligo all'utilizzatore di mettere in atto gli accorgimenti idonei al fine di preservarne la riservatezza onde evitare gli utilizzi non autorizzati degli strumenti di pagamento in questione. Tale esigenza rileva in modo specifico nel caso in cui il pagamento sia effettuato a distanza, per mezzo di un dispositivo telefonico o di un sito internet. E' necessario che l'utilizzatore ottenga l'autorizzazione del proprio prestatore di servizi di pagamento prima di fornire a terzi i codici per l'utilizzo del servizio o dello strumento di pagamento: in tal modo è possibile individuare le richieste dei codici di sicurezza provenienti da soggetti che simulino la legittimità della richiesta medesima, come nel caso del phishing. In aggiunta, ciò consente di limitare i rischi connessi con l'eventuale utilizzo di piattaforme per i pagamenti su internet (in particolare quelli a valere su un conto, quali i bonifici) che non sono autorizzate dal prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale (cc.dd. overlay services).⁷ I prestatori di servizi di pagamento debbono richiamare la massima attenzione della clientela su: – le clausole contrattuali che disciplinano l'utilizzo dei servizi e</p>	<p><u>Richiesta:</u> Dove previsto che: <i>i PSP debbono richiamare la massima attenzione della clientela su:...</i> Si chiede di specificare le modalità in modo che siano efficaci ed uniformi per tutti i PSP.</p> <p><u>Richiesta:</u> indicazione di fattispecie concrete di condotta negligente dell'utilizzatore o di circostanze di fatto, elementi indiziari o indici presuntivi per svolgerne la valutazione.</p>	<p><u>Non accolta:</u> in quanto il PSP è il soggetto più adatto a scegliere le modalità più consone rispetto alla sua organizzazione e al rapporto con la clientela.</p> <p><u>Non accolta:</u> l'individuazione delle condotte negligenti e delle circostanze di fatto ed elementi indiziari devono essere valutate caso per caso e non sono quindi determinabili a priori.</p>

⁷ Gli *overlay services*, infatti, qualora svincolati da accordi con il prestatore di servizi di pagamento, risultano particolarmente esposti al rischio di frode.

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010**Risposte alla consultazione pubblica**

	<p>degli strumenti di pagamento che prevedono il ricorso a codici di sicurezza (ad esempio, servizi di pagamento compresi nell'home banking o nell'internet banking);</p> <ul style="list-style-type: none">– l'esigenza di rispettare i termini contrattuali volti a dare particolari garanzie di utilizzo sicuro;– l'obbligo di assumere un comportamento diligente nell'utilizzo di tali servizi e strumenti.		
	<p><u>2.2 Responsabilità dell'utilizzatore</u></p> <p>Il rispetto degli obblighi di condotta diligente da parte dell'utilizzatore lo esime da responsabilità per utilizzi non autorizzati dei servizi e degli strumenti di pagamento. Il mancato adempimento di tali obblighi può invece comportare la sua responsabilità per gli utilizzi non autorizzati.</p>		
	<p><u>2.3 Prova di autenticazione ed esecuzione dell'operazione di pagamento.</u></p> <p>L'art. 10 del Decreto pone in capo al prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare l'utilizzo autorizzato dello strumento di pagamento da parte dell'utilizzatore quando quest'ultimo neghi di aver autorizzato l'operazione.</p> <p><i>Allo scopo di favorire la diffusione dei servizi e degli strumenti di più elevata qualità sotto il profilo della sicurezza, l'art. 12, comma 5, del Decreto dispone tra l'altro che "la Banca d'Italia con proprio regolamento può ridurre le responsabilità massime di cui ai commi 3 e 4 nel caso di strumenti di pagamento aventi particolari caratteristiche di sicurezza".</i></p> <p><i>Al fine di valutare la possibilità e le modalità di attivazione di tale previsione, è stato predisposto il documento "Tipologie di strumenti di più elevata qualità sotto il profilo della sicurezza", disponibile sul sito Internet dell'Istituto (www.bancaditalia.it), che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero considerare al fine di applicare nei confronti della propria clientela le suddette riduzioni di responsabilità.</i></p> <p><i>Si invitano gli operatori e tutti i soggetti interessati a formulare commenti e proposte sul contenuto di tale documento nonché sulle modalità ritenute più opportune per dare eventuale attuazione al disposto del citato art. 12,</i></p>	<p><u>Richiesta:</u> l'onere di verificare che non sussistono elementi tali da non ritenere certa l'autorizzazione al pagamento sembra esorbitante rispetto al disposto dell'art. 10 Decreto e, comunque, dovrebbe essere posto in capo alla società emittente e non al PSP in caso di carte di credito.</p>	<p>La ratio del decreto prevede la responsabilità in capo al PSP che ha il rapporto diretto con il cliente, se del caso emittente della carta di pagamento.</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010
Risposte alla consultazione pubblica

	<i>comma 5, del Decreto.</i>		
3	OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E ALL'EMISSIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO		
	<p>Il Decreto (cfr. art. 8) prevede a carico dei prestatori di servizi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obblighi di riservatezza dei dispositivi personalizzati relativi a uno strumento di pagamento; - l'obbligo di consentire all'utilizzatore di bloccare tempestivamente lo strumento in caso di furto o smarrimento; - il divieto di inviare all'utilizzatore strumenti di pagamento non richiesti, già attivi o attivabili anche in mancanza di una esplicita richiesta dell'utilizzatore medesimo. Tale misura è tesa a eliminare prassi che espongono gli utilizzatori al rischio di accessi non autorizzati al proprio conto o di incorrere in spese per servizi non richiesti (ad esempio, per l'invio dell'estratto conto mensile relativo a una carta di credito mai richiesta né attivata). A tal fine è necessario che la richiesta dell'utilizzatore di acquisire un nuovo strumento di pagamento sia inequivocabile: potrà quindi essere utilmente considerata la volontà manifestata dal cliente attraverso l'adesione a una specifica proposta contrattuale ovvero attraverso un atto concludente (ad esempio, il versamento di fondi su un conto di pagamento esclusivamente destinato ad alimentare una carta di cui il cliente richieda, attraverso il versamento medesimo, l'emissione). Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), in materia di pratiche commerciali scorrette. <p>I prestatori di servizi di pagamento pongono altresì la massima attenzione nella scelta del mezzo di spedizione di uno strumento di pagamento e/o dei relativi codici di sicurezza, in considerazione del rischio di accesso non autorizzato a detti strumenti e codici; per questo motivo, il legislatore pone interamente a carico del prestatore di servizi di pagamento detto rischio.</p> <p>Con specifico riferimento ai servizi di pagamento fruibili in ambiente internet, al fine di prevenire utilizzi fraudolenti, è necessario che i prestatori di servizi di pagamento aderiscano a piattaforme tecniche che consentano ai propri clienti di effettuare</p>	<p><u>Richiesta</u>: si propone di eliminare il seguente inciso al terzo alinea: <i>ovvero attraverso un atto concludente (ad esempio, il versamento di fondi su un conto di pagamento esclusivamente destinato ad alimentare una carta di cui il cliente richieda, attraverso il versamento medesimo, l'emissione).</i></p> <p>Si propone di aggiungere in coda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo di mettere a disposizione un recapito di posta elettronica e/o un numero verde al quale notificare eventuali problemi (es. mail/siti di phishing), e l'obbligo di operare di conseguenza in tempi certi per risolvere il problema; - l'obbligo di informare tempestivamente l'utente quando le sue credenziali o i suoi dati siano stati oggetto di compromissione o di presunti usi non legittimi, anche quando tali evenienze siano solo sospettate. 	<p><u>Accolta</u></p> <p>L'offerta di servizi a valore aggiunto costituisce una scelta del PSP: le opzioni proposte ne rappresentano alcuni esempi..</p>

	<p>pagamenti in rete in condizioni di elevata sicurezza.</p> <p>3.1 Sicurezza</p> <p>Al fine di garantire in ogni momento il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nonché la fiducia degli utilizzatori nel ricorso ai servizi compresi nell’ambito di applicazione del Decreto, i prestatori di servizi di pagamento assicurano che le soluzioni tecniche adottate per l’esercizio dell’attività siano presidiate da adeguati processi di gestione dei rischi associati alle tecnologie utilizzate, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - malfunzionamenti nei sistemi e nei processi informatizzati interni; - difetti delle procedure software e dei sistemi operativi; - guasti dei componenti hardware; - limitata capacità dei sistemi di elaborazione e trasmissione; - vulnerabilità delle reti di telecomunicazione; - debolezza del sistema dei controlli e delle misure di sicurezza; - sabotaggi; - attacchi da parte di soggetti esterni; - tentativi di frode. <p>Tutti i prestatori di servizi di pagamento si dotano di un adeguato e robusto processo di gestione dei rischi che permetta di identificare, valutare, misurare, monitorare e mitigare le minacce di natura tecnologica. Con l’obiettivo di mitigare i rischi individuati, tale processo deve individuare un insieme di misure di sicurezza e di controlli appropriati, in grado di assicurare gli obiettivi di confidenzialità, integrità, disponibilità dei sistemi informativi e dei dati ad essi associati.</p> <p>I Vertici Aziendali rafforzano i meccanismi di gestione e mitigazione del rischio attraverso la definizione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un adeguato insieme di presidi di sicurezza logica e fisica per i sistemi informativi; 2. un efficace processo di controllo interno; 3. un appropriato piano di continuità operativa; 4. una gestione dei rapporti contrattuali con i fornitori esterni coerente con i vincoli posti a carico dei prestatori di servizi di pagamento. <p>Il processo di gestione e mitigazione del rischio prevede inoltre la</p>	<p>Si propone di sostituire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le occorrenze di “rischi” con “rischio” dove appropriato; - tutte le occorrenze di “confidenzialità” con “riservatezza” <p><u>Si propone di aggiungere al punto 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - e, più in generale, per le informazioni da essi elaborate. <p><u>Si propone di modificare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutti i prestatori di servizi di pagamento si dotano di un adeguato e robusto processo di gestione dei rischi che permetta di identificare, valutare, misurare, monitorare e mitigare le minacce di natura tecnologica alla sicurezza delle informazioni; - I vertici aziendali assicurano che il processo di gestione dei rischi di natura tecnologica alla sicurezza delle informazioni risulti parte integrante del processo più ampio di gestione del ... 	<p>Il paragrafo è stato rivisto anche alla luce delle osservazioni pervenute.</p>
--	--	--	---

⁸ Cc.dd. “vulnerability assessment” e “penetration test”.

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010**Risposte alla consultazione pubblica**

	<p>esecuzione di fasi di verifica teoria e pratica della vulnerabilità dei presidi di sicurezza con relativa revisione periodica del processo stesso⁸.</p> <p>I vertici aziendali assicurano che il processo di gestione dei rischi di natura tecnologica risulti parte integrante del processo più ampio di gestione del rischio aziendale attraverso cui sono presi in considerazione i rischi di varia natura (liquidità, credito, legale, reputazionale), così come richiesto dalle disposizioni di Vigilanza applicabili a ciascuna categoria di prestatori dei servizi di pagamento.</p> <p>Nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo i prestatori di servizi di pagamento si attengono ai requisiti di sicurezza definiti nell'ambito dell'Eurosistema con riferimento agli strumenti di pagamento offerti alla clientela finale.</p>		
4	RETTIFICA DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN MODO INESATTO		
	<p>Quando viene a conoscenza del fatto che un'operazione di pagamento è stata eseguita in difetto di autorizzazione o in modo inesatto, l'utilizzatore deve comunicarlo senza indugio - con le modalità e secondo i termini concordati con il prestatore medesimo - al proprio prestatore di servizi ed avrà quindi diritto ad ottenere la rettifica e, nei casi specificati nei paragrafi seguenti, il rimborso dell'operazione.</p> <p>L'utilizzatore può chiedere la rettifica dell'operazione entro il termine di 13 mesi dalla data dell'addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario, o successivamente a tale termine se il prestatore di servizi di pagamento ha omesso di fornire o mettere a disposizione l'informativa successiva all'esecuzione dell'operazione di cui al paragrafo 6 della Sezione VI del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 15 febbraio 2010⁹.</p> <p>E' onere del prestatore di servizi di pagamento dimostrare di aver fornito o messo a disposizione la suddetta informativa.</p> <p>Alle operazioni di rettifica si applica la data valuta secondo quanto previsto nella Sezione V, paragrafo 4.5. del presente</p>	<p>Occorre chiarire che in caso di rettifica non si applicano i primi tre commi dell'art. 23, ma che le operazioni della specie ricadono nel comma 4 dello stesso articolo.</p>	<p>Accolta: si fa rinvio alla Sez. V par. 5.5 del provvedimento dove è previsto che "La rettifica riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione errata non avesse avuto luogo: la data valuta applicata verrà quindi retrodatata al giorno in cui i fondi sono stati originariamente addebitati sul conto del pagatore e, se del caso, la data valuta di addebito al beneficiario verrà retrodatata al giorno in cui i fondi sono stati</p>

⁹ "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" disponibili sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010
Risposte alla consultazione pubblica

	<p>Provvedimento</p>	<p><u>Richiesta:</u> specificare che il termine di 13 mesi si applica alla richiesta di rettifica, una volta che sia data, da parte del fruitore del servizio di pagamento, la propria comunicazione senza ritardo.</p> <p><u>Richiesta:</u> l'incaricato del PSP, che riceve telefonicamente la comunicazione di disconoscimento di un'operazione, deve fornire al cliente una prova della richiesta di blocco (es. codice operatore, n. blocco, orario etc.).</p>	<p>accreditati sul conto del beneficiario".</p> <p><u>Non accolta:</u> l'utilizzatore può chiedere la rettifica dell'operazione entro il termine di 13 mesi dalla data dell'addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario. La richiesta può avvenire in un momento successivo alla scadenza dei 13 mesi solo se il prestatore di servizi di pagamento ha omesso di fornire o mettere a disposizione l'informativa successiva all'esecuzione dell'operazione.</p> <p><u>Parzialmente accolta:</u> (cfr. Sez. IV par. 3 del provvedimento dove la tutela è introdotta in caso di ricezione di una richiesta di blocco di uno strumento di pagamento smarrito o rubato).</p>
5	RIMBORSI		
	<p>Il rimborso integrale costituisce la forma di tutela più efficace nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata: a differenza</p>	<p>Si ritiene in generale necessario che lungo l'intero</p>	<p><u>Parzialmente accolta:</u></p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>delle operazioni di pagamento non eseguite correttamente, infatti, in questo caso manca il presupposto fondamentale della volontà del pagatore di effettuare il pagamento (cfr. infra, paragrafo 5.1).</p>	<p>Regolamento sia resa in modo più netto la distinzione tra rimborso e rettifica, il primo riferito ad operazioni non autorizzate, la seconda ad operazioni inesatte. Evitando ogni rischio di confusione tra le due fattispecie, si metterebbe in condizione il prestatore di individuare con precisione quando queste ricorrano, e, dal punto di vista operativo, quali azioni occorra che esso ponga in atto per applicare le rispettive specifiche previsioni. A dimostrazione di quanto esposto, si consideri come in questo paragrafo le rettifiche siano riferite solo alle operazioni eseguite in modo inesatto e non anche a quelle autorizzate. Tale limitazione viene meno nel successivo par. 5 “Rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto” .</p> <p>Inoltre non è chiaro come si concili l'immediatezza prescritta per il rimborso nel caso di operazioni non autorizzate con la possibilità di concordare termini più lunghi per la rettifica. Analogamente nel caso degli addebiti diretti, per i quali, pur essendo previsti 10 giorni dalla richiesta del cliente per l'eventuale rimborso, per operare la rettifica sono ammessi termini diversi secondo invece quanto indicato al par. 4 (“in presenza di una volontà difforme, al rimborso potrà aggiungersi o sostituirsi un'operazione di rettifica”).</p>	<p>(cfr. Sez. IV par. 5 e Sez. V par. 5.5 delle presenti istruzioni).</p> <p>Il rimborso totale presuppone la mancanza di volontà, mentre il presupposto della rettifica è un'operazione voluta ma eseguita in modo inesatto.</p> <p>L'immediatezza prescritta per il rimborso risponde all'esigenza di maggiore tutela dell'utilizzatore che non ha voluto l'esecuzione di un'operazione di pagamento; la volontà è invece presente nelle operazioni per le quali si chiede la rettifica, sebbene l'esecuzione sia risultata difforme da essa. Pertanto i tempi possono essere dilatati in quest'ultimo caso.</p>
	<p><u>5.1 Rimborsi in caso di operazioni di pagamento non autorizzate</u></p> <p>Quando un'operazione di pagamento viene eseguita in assenza dell'autorizzazione del pagatore, questo ha diritto ad ottenere immediatamente dal proprio prestatore di servizi di pagamento il rimborso dell'importo trasferito; nel caso in cui l'operazione sia</p>		

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010**Risposte alla consultazione pubblica**

	<p>stata eseguita a valere su un conto, il pagatore ha diritto di ottenere il ripristino del proprio conto nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo (cd. ripristino dello status quo ante), attraverso un'operazione di rettifica. Nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate connesse con l'utilizzo di una carta di credito, il prestatore di servizi di pagamento ripristina la linea di credito concessa per un importo corrispondente a quello dell'operazione non autorizzata.</p> <p>Al dovere di rimborso immediato da parte del prestatore di servizi di pagamento fa riscontro la possibilità di interrompere tale rimborso in caso di fondato sospetto di comportamento fraudolento da parte del soggetto richiedente il rimborso medesimo. La fondatezza del sospetto potrà derivare dalla valutazione motivata delle circostanze del caso da parte del prestatore di servizi di pagamento. Tale valutazione dovrà essere comunicata immediatamente dal prestatore di servizi di pagamento al proprio cliente e dovrà essere conservata in modo da consentirne la verifica anche a distanza di tempo.</p> <p>Nel caso di strumenti di pagamento di cui sia consentito l'utilizzo in forma anonima, i prestatori di servizi di pagamento valutano con particolare attenzione il rischio di frode prima di procedere al rimborso dell'operazione a favore del titolare legittimato; in caso di accoglimento della richiesta, devono registrare le generalità di quest'ultimo al fine di poterne tenere conto nel caso di successive richieste riconducibili al medesimo soggetto.</p> <p>Il prestatore di servizi di pagamento può dimostrare anche in un momento successivo all'erogazione che l'operazione era stata autorizzata e che quindi il rimborso non era dovuto: in tal caso avrà il diritto di chiedere ed ottenere indietro i fondi originariamente trasferiti, ripristinando la situazione come se l'operazione di rimborso non avesse avuto luogo. A tale ultimo scopo sarà possibile derogare alle disposizioni di cui all'articolo 23 del Decreto in materia di data valuta.</p>		
	<p><u>5.2 Rimborsi nel caso di operazioni di pagamento autorizzate eseguite su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite</u> Le operazioni di pagamento autorizzate eseguite su iniziativa del</p>	<p><u>Richiesta:</u> modificare la lett. b dell'articolo 5.2 prevedendo altre forme di tutela stragiudiziale oltre l'ABF secondo il seguente tenore:</p>	<p><u>Accolta.</u></p>

¹⁰ Può trattarsi, ad esempio, di un addebito preautorizzato per il pagamento della bolletta telefonica o dell'addebito sul proprio conto dell'importo speso con la carta di credito .

<p>beneficiario del pagamento o per il suo tramite richiedono per il pagatore forme rafforzate di tutela nelle ipotesi in cui il trasferimento, pur se autorizzato, non corrisponda alle sue ragionevoli aspettative. Le operazioni in questione sono costituite dagli addebiti diretti e da quelle effettuate con carta di pagamento. Il diritto al rimborso è riconosciuto al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'indeterminatezza dell'importo da trasferire al momento in cui il pagatore ha autorizzato il pagamento;¹⁰ 2. l'importo trasferito sia superiore a quello che il pagatore, date le circostanze e il precedente modello di spesa, avrebbe potuto ragionevolmente attendersi: al riguardo, è necessario che vi sia una differenza considerevole tra importo atteso e importo effettivamente addebitato e che quest'ultimo non risulti in linea con le abitudini di pagamento dell'utilizzatore. <p>I prestatori di servizi di pagamento definiscono, tramite apposite procedure o disposizioni interne, criteri al ricorrere dei quali la differenza tra importo atteso e importo addebitato possa essere ritenuta considerevole.</p> <p>La circostanza che l'importo effettivamente addebitato non sia in linea con le abitudini di pagamento dell'utilizzatore deve essere valutata anche alla stregua di ogni ulteriore circostanza di fatto in cui si iscrive il pagamento di cui si chiede il rimborso: ad esempio, nel caso del pagamento di una rata di mutuo a tasso variabile, dove l'ammontare degli interessi è determinabile dal cliente sulla base di quanto previsto nel contratto di mutuo, l'aumento del tasso di interesse applicato non può essere opposto dal cliente per l'ottenimento del rimborso.</p> <p>Nell'esempio citato restano fermi i diritti di rettifica e rimborso nel caso di errore nel calcolo della rata del mutuo.</p> <p>Il rimborso viene corrisposto entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta che deve essere trasmessa entro otto settimane dall'addebito stesso; in caso di rifiuto ad effettuare il rimborso il prestatore di servizi di pagamento, nei medesimi tempi sopra citati, deve fornire al pagatore una giustificazione del diniego e contestualmente comunicargli che, ove non accetti la giustificazione fornita, ha il diritto di:</p> <p>a) presentare un esposto alla Banca d'Italia;</p>	<p>“presentare un ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 128-bis del TUB, <i>ovvero attivare altre forme di soluzioni stragiudiziali delle controversie.</i>” (sul punto cfr. artt. 2 e 5 del d.lgs.28/2010 sulla mediazione).</p> <p><u>Richiesta:</u> la Banca d'Italia dovrebbe stabilire i criteri per permettere ai PSP di determinare quando la differenza fra importo effettivamente addebitato e importo ragionevolmente atteso debba essere ritenuta considerevole.</p> <p><u>Richiesta:</u> si ritiene insufficiente in alcuni casi il termine di otto settimane dall'addebito per la richiesta di rimborso e si chiede di portarlo a 12/16 settimane.</p> <p>Viene messa in dubbio la pertinenza dell'esempio del pagamento di una rata di mutuo (operazione disposta su iniziativa del beneficiario)</p>	<p>Non accolta: la valutazione andrà effettuata da ciascun PSP sulla base dei modelli che intenderà adottare.</p> <p>Non accolta il termine è conforme alla PSD e al decreto di recepimento e non può essere modificato dalle misure di attuazione.</p> <p>Non accolta: l'esempio è pertinente nella misura in cui il pagamento della rata sia effettuato con un'operazione disposta dal beneficiario.</p>
--	--	---

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>b) presentare un ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 128-bis del TUB. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria. Il prestatore di servizi di pagamento comunica all'utilizzatore anche le modalità per l'esercizio dei diritti di cui alle lettere a) e b). I prestatori di servizi di pagamento debbono dotarsi di procedure interne e di strutture organizzative idonee ad assicurare l'espletamento degli obblighi sopra descritti.</p>		
	<p>5.2.1 Rimborso di addebiti diretti Per incentivare la fiducia del pubblico nell'addebito diretto, è previsto che per tale strumento di pagamento le parti del contratto possano convenire di riconoscere il diritto di rimborso del pagatore anche a prescindere dal ricorrere di entrambe le condizioni di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo precedente: in tal caso il prestatore di servizi di pagamento non potrà rifiutare il rimborso al pagatore. Tale riconoscimento incondizionato del diritto di rimborso del pagatore può discendere anche da accordi tra prestatori di servizi di pagamento volti a conformare i servizi di pagamento nazionali alle regole previste per i corrispondenti servizi dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA). Fermo restando quanto precede, e al fine di garantire il regolare funzionamento dei circuiti di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a monitorare le richieste di rimborso (in particolare, la loro frequenza e il loro importo) al fine di individuare eventuali anomalie nell'utilizzo degli addebiti diretti nonché di adottare le contromisure ritenute più appropriate¹¹. Il diritto al rimborso può invece essere escluso quando l'autorizzazione al pagamento sia stata data direttamente dal pagatore al proprio prestatore di servizi di pagamento¹² e le informazioni sulla futura operazione di pagamento siano state fornite o messe a disposizione del pagatore almeno quattro settimane prima dell'esecuzione. L'obbligo di fornire o mettere a disposizione dell'utilizzatore le</p>	<p><u>Richiesta:</u> con riferimento alla possibilità lasciata alle parti di riconoscere il diritto di rimborso del pagatore anche a prescindere dal ricorrere di entrambe le condizioni di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo precedente, si nota che di fatto la decisione è rimessa al solo PSP, pertanto si riterrebbe opportuno renderla obbligatoria adottando dovute cautele.</p> <p>Inoltre si richiama l'attenzione sull'opportunità di mantenere entrambe le condizioni (anche l'informativa 4 settimane prima sempre e senza possibilità di deroga).</p> <p><u>Richiesta:</u> si propone di eliminare la frase: <i>"l'obbligo di fornire o mettere a disposizione dell'utilizzatore le informazioni sulla futura operazione di pagamento con quattro settimane di anticipo rispetto alla relativa esecuzione deve essere rispettato solo ove</i></p>	<p>Non accolta: la proposta di escludere la possibilità di scegliere di rinunciare al rimborso non è conforme alla PSD e al decreto di recepimento.</p> <p>Accolta: nei limiti consentiti dall'esigenza di conformità con la normativa primaria che prevede che l'informativa venga resa con 4 settimane di anticipo "ove possibile".</p> <p>Accolta</p>

¹¹ In tale contesto si inserisce, ad esempio, la possibilità di contattare il cliente al fine di accertare se sussistano eventuali anomalie connesse con le richieste di rimborso.

¹² Ad esempio, il pagatore ha contattato l'emittente della carta di credito prima di effettuare un acquisto di elevato ammontare; l'autorizzazione ad addebitare il proprio conto alla ricezione della disposizione di incasso da parte del fornitore di luce o gas è stata data direttamente dal debitore al proprio prestatore di servizi di pagamento.

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>informazioni sulla futura operazione di pagamento con quattro settimane di anticipo rispetto alla relativa esecuzione deve essere rispettato solo ove coerente con le modalità di funzionamento del circuito di pagamento utilizzato.</p>	<p><i>coerente con le modalità di funzionamento del circuito di pagamento utilizzato”.</i></p>	
	<p>5.2.2 Deroga per i non consumatori e le micro-imprese Al fine di assicurare che servizi di addebito con definitività ravvicinata (es. RID veloci) siano utilizzabili in specifici ambiti economici che ne traggono evidente beneficio (tipicamente, le forniture commerciali) il Decreto prevede che, ove l’utente del servizio di pagamento sia un’impresa o una microimpresa, le parti possano convenire di non riconoscere il diritto di rimborso dell’utente o quantomeno di concordare tempi ristretti per effettuare le comunicazioni relative alla richiesta di rimborso. I prestatori di servizi di pagamento debbono informare la clientela interessata delle finalità sottese alla predetta possibilità di deroga in modo da consentire alla clientela medesima di operare scelte consapevoli in relazione alle effettive esigenze operative.</p>		
SEZIONE V			
ESECUZIONE DI UN’OPERAZIONE DI PAGAMENTO			
	<p>Perché l’esecuzione di un’operazione di pagamento possa considerarsi efficiente due sono gli elementi sui quali è necessaria la massima certezza: il momento in cui l’ordine di pagamento è preso in carico dal prestatore di servizi di pagamento e il tempo necessario affinché l’operazione sia completata con l’accredito dei fondi sul conto o la loro messa a disposizione del beneficiario. La certezza è data dalla concreta e agevole conoscibilità dei due elementi in questione da parte dell’utente di servizi di pagamento. Il primo elemento si perfeziona con la ricezione dell’ordine di pagamento da parte del prestatore del servizio di pagamento e rappresenta il termine iniziale per il calcolo del tempo di esecuzione dell’operazione medesima. Con riferimento a quest’ultimo elemento, il legislatore fissa un tempo massimo di esecuzione dell’operazione di pagamento, lasciando al singolo</p>	<p><u>Richiesta:</u> si chiede di precisare che le disposizioni in materia di riversamento a favore dei beneficiari di un pagamento da parte dell’istituto di pagamento possa avvenire secondo le modalità concordate tra quest’ultimo ed il beneficiario ove questo non sia un consumatore o una micro impresa. Ad esempio per il caso del pagamento di bollette e tributi da riversare all’ente fatturatore, il riversamento non avviene necessariamente nella stessa data in cui il pagamento è effettuato, ma avviene nelle date e con le scadenze, anche successive, concordate tra le parti.</p>	<p><u>Accolta:</u> la fattispecie descritta rientra nella categoria delle operazioni di pagamento complesse: operazioni di pagamento che risultano dal collegamento tra più servizi di pagamento o tra servizi di pagamento e altre operazioni ad essi contigue. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Decreto e del presente provvedimento, ciascun</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>prestatore la fissazione del tempo di esecuzione certo. Il tempo di esecuzione viene quindi considerato una componente essenziale della qualità di un servizio di pagamento anche nell'ottica di promuovere le dinamiche concorrenziali del mercato; a tal fine è richiesta anche la massima trasparenza sui tempi di esecuzione, con una coerente disciplina dei tempi di disponibilità e di data valuta.</p>		<p>segmento che compone l'operazione di pagamento complessa deve essere considerato separatamente. (cfr. Sez. II par. 2.1.2)</p>
1	FONTI NORMATIVE		
	<p>Artt. 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 del Decreto</p>		
2	RICEZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO		
	<p>Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine di pagamento viene ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore o direttamente dal proprio cliente o dal beneficiario o dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. A partire da questo momento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si calcolano i tempi massimi entro i quali l'operazione di pagamento deve essere eseguita; • l'ordine di pagamento diventa irrevocabile; • a seconda che sia o meno conforme al contratto, scatta l'obbligo per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore di eseguire l'ordine di pagamento o la possibilità di rifiutarne l'esecuzione, comunicandolo al proprio cliente. <p>Per agevolare il fluido funzionamento dei circuiti di pagamento è prevista la possibilità di fissare un termine oltre il quale gli ordini si intendono ricevuti la giornata operativa successiva¹³. Tale possibilità non dovrà tuttavia tradursi in un danno per l'utilizzatore di servizi di pagamento che non potrà vedersi ridotto in modo</p>	<p>In relazione all'obbligo di verificare l'appropriatezza dei termini fissati per la ricezione degli ordini di pagamento, per la formulazione utilizzata potrebbero derivare adempimenti di difficile ed onerosa attuazione. Si suggerisce pertanto di modificare il testo, eliminando il termine 'tempestivamente'.</p> <p>Per il fluido funzionamento dei sistemi di regolamento e dei rapporti tra i prestatori, è opportuno ammettere orari di cut off per i pagamenti in entrata. Si propone pertanto l'eliminazione del divieto.</p>	<p>Non accolta :lo spostamento di un cut off non coerente con il funzionamento di un sistema di pagamenti deve essere tempestivo per garantire un funzionamento efficiente del sistema.</p> <p>Non accolta: la normativa primaria non consente questa possibilità.</p>

¹³ Risulta evidente che, qualora molti ordini dovessero concentrarsi a ridosso della chiusura della giornata operativa, potrebbero determinarsi difficoltà operative per il prestatore di servizi di pagamento e responsabilità che possono essere arginate attraverso una scansione dei tempi per la ricezione degli ordini coerente con il funzionamento dei circuiti di pagamento.

¹⁴ "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" disponibili sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>significativo il lasso di tempo utile per dare un ordine di pagamento al proprio prestatore di servizi: per tale motivo, qualora venga fissato un termine per la ricezione degli ordini di pagamento, questo deve essere il più possibile coincidente con la fine effettiva della giornata operativa. Detto termine può essere differenziato in relazione al canale utilizzato dal cliente per l'invio dell'ordine di pagamento.</p> <p>Il prestatore di servizi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunica il termine di ricezione degli ordini di pagamento all'utilizzatore in conformità con quanto previsto dalla, Sezione VI, paragrafo 4.1.1, del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 15 febbraio 2010¹⁴, - verifica che tale termine sia coerente con l'esigenza di garantire nel concreto la fluidità e la correttezza dell'effettuazione delle operazioni di pagamento provvedendo tempestivamente, se del caso, a spostarlo il più possibile in avanti. <p>L'effetto di differimento al giorno successivo degli ordini trasmessi dal cliente oltre il termine si produce anche nei confronti dell'ordinante stesso. I prestatori di servizi di pagamento riconoscono pertanto al cliente ordinante la disponibilità delle somme relative a un ordine di pagamento ricevuto dopo il termine della giornata operativa fino al momento di ricezione dell'ordine medesimo nella giornata operativa successiva.</p> <p>Non è consentito individuare analogo termine per i pagamenti ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Ove tali pagamenti siano ricevuti in tempi oggettivamente incompatibili con l'immediata messa a disposizione dei fondi del beneficiario, la disponibilità è riconosciuta nel giorno operativo immediatamente successivo alla ricezione con data valuta del medesimo giorno di ricezione.</p>		
3	IRREVOCABILITÀ DI UN ORDINE DI PAGAMENTO		
	<p>L'utilizzatore non può revocare un ordine di pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dal suo prestatore di servizi di pagamento. Quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore, in ossequio al principio di affidamento, non può revocare l'ordine dopo che questo è stato trasmesso al beneficiario medesimo o dopo avergli dato il consenso ad eseguire l'operazione di pagamento. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una</p>	<p><u>Richiesta:</u> in caso di addebito diretto si consiglia di prevedere che la revoca debba essere comunicata dal pagatore direttamente al PSP in modo da impedire che la revoca sia comunicata e resa efficace tardivamente.</p> <p><u>Richiesta:</u> E' possibile richiamare qui anche il</p>	<p>Non accolta: l'onere di comunicazione segue il rapporto contrattuale per la prestazione del servizio di addebito diretto.</p> <p>Non accolta: quello del</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010**Risposte alla consultazione pubblica**

	<p>preventiva autorizzazione all'addebito del proprio conto da parte del pagatore, quest'ultimo può revocare l'ordine non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.</p> <p>Nel caso di pagamenti a esecuzione differita, la revoca non può intervenire oltre la fine della giornata operativa che precede il giorno previsto per l'esecuzione.</p> <p>Decorsi i termini sopra richiamati, un ordine di pagamento può essere revocato solo se sussiste l'accordo tra l'utilizzatore e il suo prestatore di servizi di pagamento.</p>	<p>caso della revoca dell'ordine (o richiesta) di incasso da parte del creditore?</p>	<p>creditore non è un ordine di pagamento, bensì una richiesta di incasso.</p>
4	RIFIUTO DI UN ORDINE DI PAGAMENTO		
	<p>Il prestatore di servizi di pagamento ha l'obbligo di eseguire un ordine di pagamento quando questo risulti conforme alle condizioni previste nel contratto.</p> <p>In caso di rifiuto, per tutelare l'affidamento del cliente che confida nell'esecuzione dell'ordine di pagamento impartito secondo i tempi previsti, il prestatore di servizi di pagamento deve informare immediatamente, e comunque non oltre il termine per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, il pagatore del rifiuto di eseguire l'ordine seguendo le modalità di comunicazione concordate nel contratto e fornendo le motivazioni del rifiuto, salvo che tale comunicazione sia contraria alla legge. Considerata l'esigenza di effettuare con la massima rapidità tale comunicazione, i prestatori di servizi di pagamento debbono adottare modalità di comunicazione atte ad assicurare il più possibile l'immediatezza dell'informazione del cliente (es. telefoniche o a mezzo posta elettronica).</p> <p>Ove il rifiuto sia imputabile a un errore materiale del pagatore, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a comunicare anche le procedure finalizzate alla correzione dello stesso .</p>		
5	TEMPI DI ESECUZIONE		
	<p>Il tempo di esecuzione è il tempo necessario affinché l'ordine di pagamento venga eseguito attraverso l'accredito del conto del beneficiario o la messa a disposizione dei fondi a favore di quest'ultimo.</p>		
	5.1 Pagamenti a valere su un conto		

	<p>Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore esegue l'ordine di pagamento con l'accredito dei fondi sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell'ordine di pagamento; fino al 1° gennaio 2012 detto lasso temporale è dilazionabile, d'accordo tra le parti, fino a un massimo di tre giorni.</p> <p>Nel caso in cui l'operazione sia ad iniziativa del pagatore, il termine decorre da quando l'ordine di pagamento è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo.</p> <p>Nel caso delle operazioni ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il termine decorre dal momento della ricezione, da parte del prestatore di servizi del pagatore, della disposizione di pagamento trasmessa dal prestatore di servizi del beneficiario. La trasmissione della disposizione di pagamento ha luogo nel momento concordato tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi (tenendo presente, ad esempio, la data di addebito indicata sulla fattura di un'utenza domestica).</p>	<p>In relazione ai tempi massimi di esecuzione nel caso di operazioni disposte dal beneficiario, stando alla lettera delle formulazioni utilizzate, si osserva che non sarebbe consentito l'invio anticipato delle disposizioni di incasso e relativi avvisi alla parte debitrice. Nel caso degli addebiti diretti, la data di scadenza della disposizione, concordata tra il pagatore ed il beneficiario, rappresenta la data di ricezione convenuta dell'ordine di pagamento, valida ai fini dei tempi di esecuzione del pagamento.</p> <p>.</p> <p><u>Richiesta:</u> in relazione ai tempi di esecuzione di un'operazione di pagamento si ritiene che, in caso di attività di incasso e pagamento di bollette/bollettini postali svolta attraverso reti convenzionate con un prestatore di servizi di pagamento, la tempistica di esecuzione prevista debba essere applicata ad ogni singola operazione "frazionata" (pagatore-rete convenzionata e rete convenzionata-prestatore).</p>	<p>Non accolta: la formulazione proposta nel testo del provvedimento è aderente alla norma primaria (art. 20 c. 3 del decreto): l'invio di disposizioni di incasso e relativi avvisi in via anticipata rispetto all'ordine di effettuare il pagamento da parte del debitore non è preclusa dalla normativa.</p> <p>Accolta : cfr. Sez. II par. 2.1.2. delle presenti Istruzioni dove viene disciplinata la categoria delle operazioni di pagamento complesse: operazioni di pagamento che risultano dal collegamento tra più servizi di pagamento o tra servizi di pagamento e altre operazioni ad essi contigue. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto e del presente provvedimento, ciascun segmento che compone l'operazione di pagamento complessa deve essere considerato separatamente.</p>
--	---	--	--

		<p><u>Richiesta:</u> La società svolge servizi di incasso e pagamento che vedono coinvolti più soggetti e diversi passaggi intermedi prima di completarsi con la consegna di quanto incassato per conto del beneficiario. Sussistono tre diverse operazioni di pagamento, che insieme costituiscono una operazione complessa, e suggerisce l'applicazione dei termini stabiliti dalla vigente disciplina sulle singole operazioni e non sull'unione delle tre.</p>	<p>Accolta : cfr. Sez. II par. 2.1.2. delle presenti Istruzioni dove viene disciplinata la categoria delle operazioni di pagamento complesse.</p>
	<p>5.1.1 Conversioni valutarie Qualora un'operazione di pagamento sia eseguita in una valuta diversa da quella in cui è denominato il conto del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riconosce a quest'ultimo la disponibilità dei fondi nella valuta originaria secondo i tempi e con la data valuta previsti dall'articolo 23 del Decreto; tale disponibilità non include il diritto di prelevare i fondi trasferiti secondo i medesimi tempi. La somma trasferita dovrà essere accreditata sul conto del beneficiario nei tempi strettamente necessari per eseguire l'operazione di conversione valutaria che comunque non potranno superare la seconda giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario medesimo. In caso di ordini di pagamento da eseguire in una valuta diversa da quella in cui è denominata il conto del pagatore - o, in mancanza di un conto, da quella versata per l'esecuzione dell'operazione - il prestatore di servizi di pagamento del pagatore informa quest'ultimo del tasso di cambio applicato.</p>	<p><u>Richiesta:</u> Andrebbe chiarito come possa essere resa disponibile, ma non prelevabile, una somma non ancora accreditata in conto in quanto necessita di conversione. Cfr. 5.3</p>	<p>Non accolta: la disponibilità riguarda la possibilità di utilizzare i fondi ad eccezione che con la modalità del prelievo.</p>
	<p>5.1.2 Pagamenti interni Il caso dei c.d. "pagamenti interni" ricorre quando i conti coinvolti nell'operazione di pagamento sono tenuti presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento. In tal caso, ove i conti siano detenuti presso diverse filiali del medesimo prestatore di servizi di pagamento, le operazioni devono essere eseguite immediatamente ai sensi dell'art. 23 del Decreto, a meno che per il relativo regolamento non venga utilizzato un sistema esterno al prestatore medesimo. In tal caso il momento dell'accredito dei fondi sul conto della filiale presso cui è detenuto il conto del beneficiario, fermo restando il rispetto dei tempi di cui all'art. 20 del Decreto, sarà quello del regolamento del sistema esterno attraverso il quale</p>	<p>Si ritiene che la formulazione, tramite la quale si descrive la fattispecie di pagamenti interni in cui opera un sistema di regolamento esterno al prestatore, possa essere semplificata, limitandosi ad indicare che in casi del genere resta fermo il rispetto dei tempi di cui all'art. 20 del Decreto, ed eliminando il riferimento al tempo 'del regolamento del sistema esterno attraverso il quale viene effettuato il regolamento dell'operazione'. Per maggior chiarezza si propone di inserire la parte in grassetto: "...operazioni devono essere</p>	<p>Non accolta: la formulazione proposta dall'operatore non tiene conto del fatto che nel caso di pagamenti interni i fondi da trasferire sono già nella disponibilità del PSP del beneficiario, con l'eccezione, appunto, del caso in cui il regolamento sia esterno al PSP.</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010**Risposte alla consultazione pubblica**

	viene effettuato il regolamento dell'operazione.	<i>eseguite immediatamente dopo l'addebito del conto del pagatore, ai sensi dell'art. 23 del Decreto, ..."</i> <u>Richiesta:</u> specificare che in caso di sistema di regolamento esterno la valuta è D+1 anche se i fondi sono sempre stati nella disponibilità dell'Istituto.	Non accolta: si ritiene sufficientemente esplicitivo il richiamo all'art. 20 del Decreto.
	<u>5.2 Pagamenti in assenza di conto</u> Se il beneficiario non ha un conto di pagamento, i fondi trasferiti sono messi a sua disposizione dal prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale entro i tempi di cui all'articolo 23 del Decreto, che decorrono dall'accredito dei fondi medesimi sul conto del prestatore di servizi in questione. Le somme dovranno essere contabilizzate in conti o sottoconti transitori intestati al beneficiario che verranno estinti nel momento in cui esse saranno ritirate in contanti o il beneficiario ne richiederà l'accredito su un altro conto.		
	<u>5.3 Versamenti</u> Nel caso di versamenti di contante su un conto nella stessa valuta in cui è denominato il conto medesimo, i fondi sono immediatamente disponibili per il titolare del conto e la data valuta sarà quella del giorno in cui viene effettuato il versamento. Quando il versamento in contante è effettuato in una valuta diversa da quella in cui è denominato il conto, i fondi sono immediatamente disponibili ma vengono accreditati sul conto immediatamente dopo che sia stata effettuata l'operazione di conversione valutaria; la data valuta è quella dell'accredito in conto che non può superare la seconda giornata operativa successiva a quella in cui viene effettuato il versamento (cfr. presente Sezione, par. 5.1.1). L'utilizzatore viene preventivamente informato dei tempi necessari per effettuare detta operazione di conversione valutaria. Qualora il titolare del conto non sia un consumatore, la disponibilità dei fondi potrà essere al più tardi quella della giornata operativa successiva a quella in cui il versamento ha avuto luogo e la data valuta applicata potrà essere quella della terza giornata operativa successiva a quella del versamento.		

	<p>5.4 Data valuta e disponibilità dei fondi Cfr. Sezione III, par. 3, del presente Provvedimento</p>		
	<p>5.4.1 Pagamenti in giornate non operative Nel caso di operazioni di pagamento effettuate in una giornata che non è operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o, nel caso di prelievo effettuato in una giornata che non è operativa per il prestatore di servizi di pagamento, presso cui è detenuto il conto di pagamento dal quale i fondi vengono prelevati, la data in cui l'addebito viene materialmente contabilizzato è necessariamente successiva a quella in cui i fondi sono resi disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento. Per tale ragione la data valuta dell'operazione è quella del giorno in cui viene effettuato il pagamento o il prelievo. Per il rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 20 del Decreto, l'ordine di pagamento si intende ricevuto il giorno in cui il pagatore dispone effettivamente dei fondi, quindi, il giorno in cui viene effettuato il pagamento o il prelievo.</p>	<p>A fini di maggior chiarezza, si propone di riformulare il testo come segue: <i>Nel caso di operazioni di pagamento effettuate in una giornata che non è operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o, nel caso di prelievo effettuato in una giornata che non è operativa per il prestatore di servizi di pagamento, presso cui è detenuto il conto di pagamento dal quale i fondi vengono prelevati, la data in cui l'importo è addebitato sul medesimo conto di pagamento l'addebito viene materialmente contabilizzato è necessariamente successiva a quella in cui i fondi sono resi disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento.</i> Per tale ragione In tali casi, per il rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 23 del Decreto, la data valuta dell'operazione di pagamento è quella del giorno in cui è stato disposto l'ordine di pagamento viene effettuato il pagamento o il prelievo. Per il rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 20 del Decreto, l'ordine di pagamento si intende ricevuto il giorno in cui il pagatore dispone effettivamente dei fondi, quindi, il giorno in cui viene effettuato il pagamento o il prelievo.</p>	<p>Parzialmente accolta: Il paragrafo è stato riformulato anche alla luce delle osservazioni pervenute.</p>
	<p>5.5 Rettifiche La rettifica è un'operazione con la quale viene corretta un'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto, anche a causa di un mero errore materiale o di un difetto di autorizzazione all'esecuzione (è questo, ad esempio, il caso di storni, rimborsi, ecc., cfr. anche Sezione IV, par. 4). La rettifica riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione errata non avesse avuto luogo: la data valuta di accredito dei fondi al pagatore verrà quindi retrodatata al giorno in cui i fondi sono stati originariamente addebitati sul conto del pagatore stesso.</p>	<p>Le rettifiche ricorrono nei casi di insoluto e storno di rid e riba, e nei rimborsi rid, anche nei confronti del beneficiario. In questo senso si propone di integrare la formulazione del primo capoverso come segue: "...stesso e, se del caso, la data valuta di addebito al beneficiario verrà retrodata al giorno in cui i fondi sono stati originariamente accreditati sul conto del beneficiario."</p>	<p>Accolta.</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	I prestatori di servizi di pagamento provvedono a effettuare rettifiche in relazione a esigenze effettive connesse con operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto; non è ammesso il ricorso a rettifiche aventi lo scopo di eludere le regole poste a presidio della regolare esecuzione delle operazioni di pagamento (in particolare, di quelle relative alla valuta e ai tempi di esecuzione delle operazioni medesime).		
SEZIONE VI			
RESPONSABILITA'			
	Come nella fase di autorizzazione di un pagamento, la normativa opera un attento bilanciamento di obblighi tra prestatori e utilizzatori di servizi di pagamento anche nella fase di esecuzione dell'operazione di pagamento: all'estensione della responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento a copertura dell'intero ciclo di trasferimento monetario fa riscontro l'esenzione totale di responsabilità per gli stessi nel caso in cui l'utilizzatore abbia fornito un identificativo unico inesatto.		
1	FONTI NORMATIVE		
	Artt. 24, 25, 27, 28 del Decreto		
2	IDENTIFICATIVO UNICO		
	L'identificativo unico è un codice che identifica l'utilizzatore di servizi di pagamento o il suo conto oppure entrambi. Esso viene assegnato a ciascun utilizzatore dal prestatore di servizi di pagamento e assolve alla funzione di indirizzamento dei pagamenti, consentendone l'esecuzione interamente automatizzata (c.d. straight through processing). L'utilizzatore che impartisce un ordine di pagamento deve quindi fornire al proprio prestatore di servizi l'identificativo unico della controparte del pagamento e deve prestare particolare attenzione a che il codice fornito sia esatto. I prestatori di servizi di pagamento debbono adottare accorgimenti idonei a richiamare l'attenzione degli utilizzatori sulle conseguenze derivanti dall'utilizzo di un codice identificativo inesatto.	<u>Richiesta:</u> In relazione agli accorgimenti da adottare per richiamare l'attenzione degli utilizzatori sull'utilizzo del codice identificativo unico corretto, si chiede di indicare modalità incisive ed uniformi per tutti i prestatori di servizio	<u>Non accolta:</u> le modalità sono rimesse alle scelte dei singoli PSP.

<p><u>2.1 Identificativi unici inesatti</u></p> <p>L'esecuzione dell'ordine in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore fa scattare la presunzione di esecuzione corretta dell'ordine medesimo da parte del prestatore di servizi di pagamento ed esclude la sua responsabilità in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La presunzione di corretta esecuzione e l'esclusione della responsabilità operano anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al proprio prestatore di servizi di pagamento informazioni aggiuntive rispetto all'identificativo unico: quest'ultimo assume quindi importanza assolutamente prioritaria, condizionando il buon fine delle operazioni di pagamento e la possibilità per l'utilizzatore di far valere le responsabilità del prestatore di servizi di cui si avvale.</p> <p>Nel caso in cui l'utilizzatore abbia fornito un codice identificativo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento sulla base degli obblighi di diligenza professionale che loro competono. All'utilizzatore potranno essere applicate spese per il recupero dei fondi, secondo i principi elencati nella Sezione III del presente Provvedimento.</p> <p>Sulla base dei citati obblighi di diligenza professionale, i prestatori di pagamento – limitatamente ai casi in cui siano comunque consapevoli dell'inesattezza dell'identificativo unico fornito dal proprio cliente – devono adoperarsi affinché l'operazione di pagamento venga eseguita correttamente. A tal fine il prestatore di servizi di pagamento contatterà il proprio cliente prima di avviare l'esecuzione dell'operazione di pagamento. L'adozione di tali accorgimenti – ove fondata su presupposti oggettivi e giustificabili - esime il prestatore di servizi di pagamento da responsabilità per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell'operazione di pagamento.</p>	<p>In relazione all'obbligo di diligenza professionale descritto, si ritiene opportuno specificare che il prestatore tenuto a verificare l'inesattezza dell'identificativo unico è quello del pagatore.</p> <p><u>Richiesta</u> : nel caso di identificativo unico inesatto, riscontrato dal PSP del beneficiario, si rileva che questi, non avendo alcun contatto con il pagatore, non può attivarsi, come richiesto dal documento, affinché l'operazione venga correttamente eseguita. Tale interpretazione è stata fornita anche dalla Commissione Europea.</p>	<p><u>Non accolta</u> : l'obbligo di diligenza professionale ricade in capo a tutti i PSP coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di pagamento.</p> <p><u>Non accolta</u> in quanto si ritiene che il PSP del beneficiario sia in grado di attivarsi nei confronti della propria clientela e del PSP del pagatore. (cfr. Sez. VI par. 2.1 delle disposizioni emanate).</p>
<p><u>2.2 Assenza di identificativo unico</u></p> <p>Qualora l'utilizzatore ometta di fornire al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale l'identificativo unico della controparte del pagamento l'ordine di pagamento deve essere rifiutato dal prestatore di servizi medesimo, a meno che quest'ultimo non sia già in possesso dell'identificativo unico della controparte in quanto fornito dall'utilizzatore che impartisce l'ordine di pagamento. In quest'ultimo caso, ove decida di eseguire l'ordine</p>	<p>Si concorda con quanto prescritto. Si ritiene tuttavia che vada chiarito che per "possesso dell'identificativo unico del beneficiario" sia da intendere un identificativo non "ricostruito" o "calcolato" dal PSP ma un dato già conosciuto e sicuro (ad esempio perché già in precedenza comunicato al prestatore ai fini dell'accredito</p>	<p><u>Non accolta</u> la locuzione "già in possesso" esclude l'ipotesi di una ricostruzione e/o calcolo da parte del PSP.</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010

Risposte alla consultazione pubblica

	<p>di pagamento ricevuto, il prestatore di servizi di pagamento comunicherà al proprio cliente l'integrazione dell'ordine di pagamento incompleto prima di avviare la relativa esecuzione.</p>	<p>ovvero sia relativo ad un proprio cliente).</p> <p><u>Richiesta:</u> specificare con quale mezzo di debba comunicare al cliente l'integrazione dell'ordine incompleto prima di procedere all'esecuzione.</p>	<p>Non accolta : la scelta del mezzo di comunicazione è rimessa alla scelta del PSP.</p>
<p>3</p>	<p>RESPONSABILITÀ PER MANCATA O INESATTA ESECUZIONE</p>		
	<p><u>3.1 Principi generali</u> Il Decreto disciplina la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento in caso di mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento. Tale disciplina fa salva l'applicabilità delle disposizioni che esimono i prestatori di servizi di pagamento da responsabilità (quale l'utilizzo di identificativi unici inesatti, il caso fortuito e la forza maggiore) e non pregiudica le modalità e i tempi con cui l'utilizzatore deve far valere le proprie ragioni per l'esecuzione non autorizzata o inesatta di un'operazione di pagamento (articolo 9 del Decreto). La disciplina contenuta nell'articolo 25 del Decreto si concentra infatti sul modo in cui un'operazione di pagamento viene eseguita e sul caso in cui essa non venga eseguita affatto, prescindendo dagli elementi che hanno dato luogo all'inesattezza o al difetto di esecuzione quali la volontà del pagatore, errori dell'utilizzatore, eventi accidentali o inevitabili. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme a quanto chiesto dall'utilizzatore al proprio prestatore di servizi di pagamento nell'ordine di pagamento o in istruzioni allo stesso impartite. Si ha mancata esecuzione di un'operazione di pagamento quando i fondi oggetto dell'ordine di pagamento non vengono trasferiti da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, rimanendo nella sua disponibilità. Qualora i fondi vengano addebitati al pagatore</p>	<p><u>Richiesta:</u> Auspicabile circostanziare maggiormente le definizioni di <i>mancata esecuzione</i> e <i>esecuzione inesatta</i>; non risulta percepibile l'elemento distintivo fra le due fattispecie. "Si ha mancata esecuzione di un'operazione di pagamento quando i fondi oggetto dell'ordine di pagamento non vengono trasferiti da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, rimanendo nella sua disponibilità". Con riferimento a tale fattispecie l'uso dell'aggettivo possessivo sua può ingenerare confusione potendo essere riferito sia al pagatore che al suo prestatore di servizi. Si chiede anche di specificare se si vuole attrarre nel termine esecuzione (accezione estesa) anche la finale messa a disposizione delle somme per il beneficiario.</p>	<p><u>Accolta</u></p>

<p>ma non vengano accreditati al prestatore del beneficiario l'esecuzione sarà invece considerata inesatta.</p> <p>Il principio generale al quale è informata la ripartizione di responsabilità per la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento è che ciascun prestatore di servizi di pagamento è interamente responsabile nei confronti del proprio cliente. Fatto salvo il riparto di responsabilità nelle diverse fasi in cui si articola l'esecuzione di un'operazione di pagamento, ciascun prestatore di servizi risponde quindi nei confronti del proprio cliente di tutte le spese o interessi che siano stati a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.</p> <p>In caso di inesatta o mancata esecuzione di un'operazione di pagamento, ferme restando le rispettive responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti, l'obbligo di diligenza professionale che ricade in capo ai prestatori di servizi di pagamento impone comunque a questi ultimi di adoperarsi senza indugio - quando i clienti ne facciano richiesta - per individuare lo stato in cui si trovano i fondi oggetto dell'ordine di pagamento e di comunicarlo tempestivamente ai rispettivi clienti.</p>		
<p><u>3.2 Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore</u></p> <p>Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore risponde nei confronti del proprio cliente della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento. La responsabilità comporta l'obbligo di rimborso immediato dell'importo non andato a buon fine, oppure, ove l'ordine di pagamento sia stato impartito a valere su un conto, l'obbligo di ripristinare la situazione del conto come se l'operazione eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.</p> <p>In ossequio al principio di conservazione, il pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso o il ripristino del conto; può comunque ottenere la rettifica dell'operazione inesatta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto.</p> <p>Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può comunque dimostrare al proprio cliente e, ove necessario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che i fondi trasferiti sono stati accreditati sul conto di quest'ultimo secondo i prescritti limiti temporali; in tal caso, l'ordine di pagamento deve intendersi eseguito correttamente da parte del prestatore del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario risponde nei</p>	<p><u>Richiesta:</u> Chiarire cosa si intende per principio di conservazione. Si propone:</p> <p><i>In presenza di operazioni eseguite in modo inesatto il cliente può scegliere alternativamente tra:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>il riaccredito sul conto (o rimborso) della somma relativa (=ripristino senza ulteriori attività);</i> - <i>il rifacimento in modo corretto dell'operazione (=rettifica=ripristino e riesecuzione corretta).</i> <p><u>Richiesta:</u> Inserire indicazioni sulla restituzione di spese ed interessi eventualmente imputati. Il pagatore deve essere tenuto indenne da costi aggiuntivi causati da un'esecuzione non corretta, ma anche il beneficiario ha diritto al risarcimento del danno causatogli dal</p>	<p><u>Non accolta:</u> si ritiene sufficiente la formulazione proposta: il principio richiamato è quello della conservazione degli atti giuridici.</p> <p><u>Non accolta :</u> i profili risarcitori e ristoratori sono disciplinati dai principi codicistici in materia di responsabilità contrattuale e non</p>

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010**Risposte alla consultazione pubblica**

	confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, mettendo immediatamente i fondi ricevuti a disposizione del proprio cliente o accreditandoli sul suo conto.	mancato accredito delle somme spettanti. Il Decreto (art. 25 c. 8) prevede che i prestatori siano "responsabili" nei confronti dei rispettivi clienti. Sul punto sarebbero opportuni chiarimenti anche per i profili relativi al diritto di regresso di cui al seguente 3.4.	possono formare oggetto di disciplina speciale da parte della Banca d'Italia.
	<p><u>3.3 Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario</u></p> <p>Quando un'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispettare i tempi concordati con il beneficiario per l'inoltro della disposizione di incasso al prestatore di servizi del pagatore; • trasmettere in modo corretto la disposizione di incasso di cui al punto precedente; • applicare la data valuta dell'accredito dei fondi sul conto del beneficiario secondo quanto prescritto dall'articolo 23 del decreto; • mettere immediatamente a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti. VI 		
	<p><u>3.4 Diritto di regresso</u></p> <p>Se la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dei paragrafi precedenti è in realtà ascrivibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o a qualunque altro soggetto intervenuto nell'esecuzione dell'operazione di pagamento, questo sarà tenuto a risarcire il prestatore di servizi di pagamento responsabile delle perdite subite o degli importi versati.</p> <p>L'esercizio del diritto di regresso lascia impregiudicati eventuali ulteriori risarcimenti derivanti da accordi in essere tra prestatori di servizi di pagamento o dalla disciplina ad essi applicabile.</p>		
SEZIONE VII			
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI			

Attuazione del Titolo II d.lgs. 11/2010**Risposte alla consultazione pubblica**

1	ISTITUTI DI PAGAMENTO		
	Gli Istituti di pagamento redigono la relazione sulla struttura organizzativa e il documento descrittivo dei servizi di pagamento prestati e delle relative caratteristiche di cui alla Sezione III, Capitolo VI, delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia per gli istituti di pagamento tenendo conto degli obblighi previsti dal presente Provvedimento.		
2	ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA		
	Gli Istituti di moneta elettronica redigono la relazione sulla struttura organizzativa di cui alla Sezione III, Capitolo VIII, delle Istruzioni di Vigilanza per gli Istituti di moneta elettronica (Imel) tenendo conto degli obblighi previsti dal presente Provvedimento		
3	BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A.		
	Le banche e Poste Italiane S.p.A. tengono conto degli obblighi previsti dal presente Provvedimento nella definizione della propria struttura organizzativa e di controlli interni.		